



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2011

Maggio 2012

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Internazionale

Link su Internet

MROS

14° rapporto d'attività

Aprile 2012

2011

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1. Prefazione	3
2. Statistica annuale MROS	5
2.1. Visione complessiva statistica MROS 2011	5
2.2. Osservazioni generali	6
2.2.1 Numero record di comunicazioni di sospetto	6
2.2.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi	7
2.2.3 Segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP)	9
2.2.4 Comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	12
2.2.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni	16
2.2.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti	19
2.3. Comunicazioni correlate agli eventi politici in determinati Paesi e alle sanzioni internazionali	21
2.4. Finanziamento del terrorismo	23
2.5. Statistica dettagliata	28
2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	28
2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	31
2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	34
2.5.4 Le banche	37
2.5.5 Elementi che suscitano sospetto	40
2.5.6 Genere del reato preliminare	43
2.5.7 Domicilio della controparte	47
2.5.8 Nazionalità della controparte	49
2.5.9 Domicilio dell'avente diritto economico	51
2.5.10 Nazionalità dell'avente diritto economico	53
2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale	56
2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	60
2.5.13 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	64
2.5.14 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	66
3. Tipologie	68
3.1. Versamento in contanti sospetto	68
3.2. Tentata truffa con un assegno falso	68
3.3. Bonifico estero poco plausibile	69
3.4. Trasferimento di contanti connesso alla tratta di esseri umani	69
3.5. Acquisto di un immobile da parte di un'organizzazione criminale	70
3.6. Apertura di un conto con un'identità rubata	71
3.7. Un caso anomalo di phishing	72
3.8. Trafficanti di migranti o semplicemente persone benintenzionate?	72
3.9. Creditori raggirati con un falso pegno materiale?	73
3.10. Legami familiari	74
3.11. Un entourage privo di scrupoli	75
3.12. La lobby dell'energia sudamericana alimenta la corruzione	76
3.13. Studi molto cari	76

3.14. L'opportunità di investire nell'azienda	77
3.15. Le cassette di sicurezza non sono eterne	78
4. La prassi di MROS	79
4.1. Prassi di MROS concernente l'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) in relazione alle ordinanze urgenti del Consiglio federale (sanzioni nei confronti di persone originarie della Tunisia, dell'Egitto ecc.)	79
4.2. Obbligo di comunicazione nel caso in cui le trattative per l'avvio di una relazione d'affari vengono interrotte e nel caso di una relazione d'affari senza beni patrimoniali?	80
5. Organi internazionali	82
5.1. Gruppo Egmont	82
5.2. GAFI/FATF	84
6. Link su Internet	87
6.1. Svizzera	87
6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	87
6.1.2 Autorità di vigilanza	87
6.1.3 Organismi di autodisciplina	87
6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali	88
6.1.5 Altri	88
6.2. Uffici e organizzazioni internazionali	88
6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri	88
6.2.2 Organizzazioni internazionali	88
6.3. Altri Link	88

1. Prefazione

L'aumento del numero di segnalazioni che l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha registrato negli scorsi anni è proseguito anche nel 2011. In effetti, le comunicazioni di sospetto sono aumentate nettamente per il quinto anno di seguito, passando da 1159 nel 2010 a 1625 nel 2011. È stata quindi registrata una crescita del 40 per cento. Anche l'importo globale dei beni patrimoniali segnalati ha raggiunto un nuovo record superando i tre miliardi di franchi. Per contestualizzare tale cifra basti considerare che essa è superiore alla somma complessiva degli anni 2009 e 2010.

L'aumento è dovuto in parte agli eventi politici che nel 2011 hanno interessato determinati Paesi, come pure al numero particolarmente elevato di segnalazioni provenienti dai money transmitter.

Delle 1625 comunicazioni di sospetto pervenute, 1000 sono state trasmesse in virtù dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) che obbliga gli intermediari finanziari a segnalare determinati sospetti (obbligo di comunicazione). Le restanti 625 comunicazioni sono state inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} del Codice penale (CP) che autorizza gli intermediari finanziari a comunicare un sospetto (diritto di comunicazione) senza tuttavia obbligarli a inviare una segnalazione.

La truffa continua a essere il presunto reato preliminare più frequente all'origine delle segnalazioni. Rispetto al 2010, tuttavia, è stato registrato soltanto un aumento di una cinquantina di casi, mentre la quantità di altri reati preliminari è raddoppiata o persino triplicata, pur restando ampiamente al di sotto del numero dei casi di truffa. L'aumento è stato notevole anche nella categoria del riciclaggio di denaro in cui MROS cataloga i casi non attribuibili a un reato preciso, ma nei quali il modo di agire degli autori fa presumere che si tratti di riciclaggio di denaro. Un altro reato che ha fatto registrare una forte crescita è la corruzione. L'aumento è riconducibile soprattutto alle segnalazioni correlate agli eventi politici che hanno interessato determinati Paesi. Viste le ripercussioni di tali avvenimenti sull'attività di MROS nel 2011 e considerato l'interesse espresso da diversi interlocutori dell'Ufficio di comunicazione, è parso opportuno dedicare una sezione del presente rapporto alle segnalazioni pervenute in tale contesto (cfr. n. 2.3 «Comunicazioni correlate agli eventi politici in determinati Paesi e alle sanzioni internazionali»).

Gli scorsi anni sono stati caratterizzati da sviluppi importanti della lotta contro il riciclaggio di denaro su scala internazionale, quali la revisione delle raccomandazioni del GAFI. Come si evince dal comunicato stampa del GAFI del 16 febbraio 2012¹, i nuovi standard sono finalizzati soprattutto a rendere più efficace la cooperazione internazionale fra le autorità competenti. Anche MROS sarà pertanto particolarmente interessato dai nuovi standard del GAFI validi a livello internazionale.

¹ « Le GAFI renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » in http://www.fatf-gafi.org/document/41/0,3746,fr_32250379_32236920_49684649_1_1_1_1,00.html

Nel contesto della cooperazione internazionale tra uffici di comunicazione, nel luglio 2011 il Gruppo Egmont ha pronunciato un avvertimento nei confronti di MROS minacciandone la sospensione dal Gruppo. L'Ufficio di comunicazione fa parte del Gruppo Egmont dal 1998 ed è un partner attivo e affidabile in seno all'organizzazione. Soprattutto i tempi di risposta particolarmente brevi di MROS sono ampiamente riconosciuti e apprezzati dagli uffici di comunicazione esteri che fanno parte del Gruppo. Ciononostante la legislazione svizzera non consente a MROS di fornire informazioni finanziarie concrete agli uffici omologhi esteri. Il Gruppo Egmont considera tale situazione insostenibile e ha concesso a MROS un anno di tempo per intraprendere i passi necessari per modificare la legge. Per raggiungere questo scopo è stato elaborato un avamprogetto di modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e avviata una procedura di consultazione conclusasi il 27 aprile 2012. Tale modifica di legge garantirebbe a MROS la permanenza nel Gruppo Egmont e consentirebbe inoltre di conformare maggiormente la nostra legislazione alle nuove raccomandazioni del GAFI.

Berna, maggio 2012

Judith Voney, avvocato

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

2. Statistica annuale MROS

2.1. *Visione complessiva statistica MROS 2011*

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2011 – 31.12.2011)

Numero di comunicazioni	2011		+/-	2010	
	Absolu	Relativ		Absolut	Relativ
Totale pervenuto	1625	100.0%	40.2%	1159	100.0%
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	1471	90.5%	46.8%	1002	86.5%
Non trasmesse	154	9.5%	-1.9%	157	13.5%
Pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%

Ramo d'attività dell'intermediario finanziario

Banche	1080	66.4%	31.4%	822	70.9%
Agenzie per il trasferimento di fondi	379	23.3%	106.0%	184	15.9%
Fiduciarie	62	3.8%	6.9%	58	5.0%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	27	1.7%	-32.5%	40	3.5%
Avvocati e notai	31	1.9%	138.5%	13	1.1%
Assicurazioni	11	0.7%	22.2%	9	0.8%
Carte di credito	10	0.6%	11.1%	9	0.8%
Case da gioco	6	0.4%	-25.0%	8	0.7%
Operazioni in valute estere	7	0.4%	16.7%	6	0.5%
Agenti in valori di borsa	0	0.0%	-100.0%	4	0.3%
Altri	3	0.2%	-25.0%	4	0.3%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	5	0.3%	400.0%	1	0.1%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1	0.1%	0.0%	1	0.1%
Uffici di cambio	3	0.2%	N/A	0	0.0%

Fondi implicati in CHF

(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)

Somma totale	3'280'578'413	100.0%	287.1%	847'378'467	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	3'222'772'033	98.2%	350.6%	715'269'220	84.4%
Somma delle comunicazioni pendenti		0.0%	N/A	0	0.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	57'806'380	1.8%	-56.2%	132'109'247	15.6%

Valore medio delle comunicazioni (totale)	2'018'817			731'129	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	2'190'872			713'842	
Valore medio delle comunicazioni pendenti	0			0	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	375'366			841'460	

2.2. Osservazioni generali


Per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) il 2011 è stato caratterizzato dai seguenti punti salienti:

1. è stato raggiunto un nuovo record di 1625 comunicazioni di sospetto;
2. sono aumentate le comunicazioni di sospetto inviate dalle banche;
3. sono aumentate anche le comunicazioni di sospetto provenienti dal settore del trasferimento di fondi;
4. la quantità dei beni patrimoniali implicati è elevata.

2.2.1 Numero record di comunicazioni di sospetto

Per la seconda volta dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro è stata superata la soglia delle 1000 segnalazioni. Sono infatti 1625 le comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame (2010: 1159). Esse sono quindi aumentate di oltre il 40 per cento. L'incremento è dovuto in parte al numero elevato di segnalazioni inviate dalle banche con numerose relazioni d'affari implicate, ad esempio ricollegabili ai recenti eventi politici in determinati Paesi. Rispetto all'anno precedente, sono inoltre raddoppiate le comunicazioni del settore di trasferimento di fondi soprattutto a causa dei lavori di rettifica eseguiti da un money transmitter. Bisogna tener presente che le numerose relazioni d'affari collegate a un singolo caso, possono dare origine a un numero cospicuo di comunicazioni di sospetto e quindi influire sulla percentuale di segnalazioni pervenute. Come nel 2010 la maggior parte delle comunicazioni trasmesse proviene dal settore bancario, che ha inviato 1080 segnalazioni (2010: 822) ed è quindi autore del 67 per cento di tutte le comunicazioni (2010: quasi il 71 %). Il numero di segnalazioni è comunque aumentato in modo considerevole anche in altri settori come le agenzie per il trasferimento di fondi e gli avvocati. In termini assoluti influiscono sulla quantità totale principalmente le categorie banche e trasferimento di fondi. Nelle altre categorie, invece, in cui la quantità modesta di comunicazioni è meno incisiva in termini assoluti, anche un piccolo cambiamento nel numero di segnalazioni può causare a livello statistico una differenza percentuale notevole rispetto all'anno precedente.

Nonostante l'onere supplementare dovuto al numero elevato di segnalazioni, analogamente all'anno precedente, MROS ha impiegato in media due giorni per trattare una comunicazione di sospetto.



2.2.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi

Il trasferimento di fondi si conferma ancora una volta come il secondo settore finanziario più importante dopo quello delle banche per quanto riguarda il numero di segnalazioni. La quota di comunicazioni trasmesse ha raggiunto il 23 per cento superando quindi il valore dell'anno precedente (2010: 16 %). Le due sottocategorie fornitori e money transmitter sono menzionate separatamente, come nel 2010. Nel settore dei fornitori si è registrato un lieve aumento delle segnalazioni che raggiungono quota 141 (2010: 123). Spicca, invece, la forte crescita del numero di comunicazioni trasmesse dai money transmitter che, rispetto all'anno precedente (2010: 61), è quasi quadruplicato (2011: 238). L'incremento è dovuto ai lavori di rettifica eseguiti da un intermediario finanziario di tale categoria che ha segnalato retroattivamente transazioni sospette già eseguite per le quali si sospettano più che altro reati preliminari in materia di stupefacenti. L'Ufficio di comunicazione ha inoltrato molti di questi casi alle autorità di perseguimento penale. Questa circostanza si rispecchia anche nelle quote di trasmissione nettamente più elevate rispetto all'anno precedente (85 % nel 2011 a fronte del 67 % nel 2010).

Per quanto concerne invece il settore dei fornitori, nell'anno in esame la percentuale di trasmissione di circa l'88 per cento è quasi invariata rispetto all'anno precedente (2010: 89 %).

Anno	Totale delle comunicazioni	in %	agenzie di trasferimento di fondi	in %	fornitori	in %	money transmitter	in %
2002	653	100	281	43	84	30	197	70
2003	863	100	460	53	130	28	330	72
2004	821	100	391	48	97	25	294	75
2005	729	100	348	48	57	16	291	84
2006	619	100	164	26	61	37	103	63
2007	795	100	231	29	100	43	131	57
2008	851	100	185	22	78	42	107	58
2009	896	100	168	19	106	63	62	37
2010	1159	100	184	16	123	67	61	33
2011	1625	100	379	23	141	37	238	63
Total	9011	100	2791	31	977	35	1814	65

2.2.3 Segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP)

Delle 1625 comunicazioni di sospetto inviate nell'anno in esame, 625 sono state trasmesse in virtù del diritto di comunicazione (più del 38 %) e 1000 in virtù dell'obbligo di comunicazione (quasi il 62 %). Rispetto all'anno precedente è pertanto aumentato il numero di segnalazioni effettuate in base all'obbligo di comunicazione. La crescita è riconducibile al maggior numero di segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi, poiché soprattutto i money transmitter non sempre distinguono tra obbligo e diritto di comunicazione. Infatti, è difficile stabilire se si tratta di un sospetto semplice o fondato e, nella maggior parte dei casi, un blocco dei beni patrimoniali conformemente all'articolo 10 LRD non entra in considerazione, visto che la transazione è segnalata soltanto quando ha già avuto luogo. L'analisi delle statistiche degli ultimi anni mostra le differenze tra i singoli settori finanziari per quanto concerne la loro propensione per uno o l'altro tipo di comunicazione. Dalle statistiche emerge ad esempio che le banche e le agenzie di trasferimento di fondi inviano con maggior frequenza segnalazioni rette dal diritto di comunicazione (rispettivamente nella misura della metà e di un quinto del totale delle comunicazioni trasmesse). Questa scelta si rispecchia anche nel numero di segnalazioni inviate. Soprattutto dal 2009 le comunicazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione sono aumentate repentinamente. La revisione della legge federale sul riciclaggio di denaro entrata in vigore in quell'anno, sancisce che le segnalazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP vanno indirizzate esclusivamente a MROS.

Se per l'anno in esame si analizzano le singole categorie di banche, si constata che sono prevalentemente le grandi banche ad avvalersi del diritto di comunicazione. Il 69 per cento delle segnalazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP è infatti stata inviata da loro. Delle 310 segnalazioni giunte dalla sottocategoria grandi banche, 96 sono state trasmesse in base all'obbligo e 214 in base al diritto di comunicazione. Una situazione simile si può osservare pure, anche se in modo meno chiaro, per le banche controllate da capitale estero, anche se le loro segnalazioni in base al diritto di comunicazione raggiungono quasi il 52 per cento.

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	822	1080	4867
	9 LRD	275	313	258	271	307	392	401	426	536	3179
	305 ^{ter} CP	27	29	36	88	185	181	202	396	544	1688
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4	0	1	16
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	8	6	48
	9 LRD	8	2	7	8	2	1	5	4	3	40
	305 ^{ter} CP					1			4	3	8
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	6	7	23
	9 LRD			1	1			5	6	5	18
	305 ^{ter} CP	2	1						0	2	5
Agenti di valori in borsa	Totale		2	2		2	5	2	4		18
	9 LRD		2	2		2	5	2	1		15
	305 ^{ter} CP								3		3
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1		3	14
	9 LRD		2	3	2	1	1	1		1	11
	305 ^{ter} CP		1							2	3
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	Totale	2	1	1	7	4	1	11	1	5	33
	9 LRD	2	1	1	3	4	1	10	1	5	28
	305 ^{ter} CP				4			1			5
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	9	10	36
	9 LRD	1	2			2	2	3	6	6	22
	305 ^{ter} CP							7	3	4	14
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	13	31	100
	9 LRD	9	9	8	1	7	10	11	12	27	94

	305 ^{ter} CP		1						1	4	6
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale	1				1	5	1	1	1	10
	9 LRD	1				1	5	1	1	1	10
	305 ^{ter} CP										
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	58	62	375
	9 LRD	44	36	31	43	20	35	34	58	57	358
	305 ^{ter} CP	3			2	3	2	2		5	17
Altri	Totale	1	7		1	2		1	4	2	18
	9 LRD	1	7		1	2		1	4	2	18
	305 ^{ter} CP										
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	40	27	179
	9 LRD	17	13	17	6	5	16	29	38	21	162
	305 ^{ter} CP	1		1		3	3	1	2	6	17
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	9	11	100
	9 LRD	8	7	7	15	12	12	9	9	8	87
	305 ^{ter} CP		1	2	3	1	3	0		3	13
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1	1				12
	9 LRD	2	3	4			1				10
	305 ^{ter} CP	1	0	1							2
Agenzie di trasferimento di fondi, suddivise in:	Totale	459	391	348	164	231	185	168	184	379	2509
a) fornitori	9 LRD	127	87	32	22	27	46	86	65	91	583
	305 ^{ter} CP	2	10	25	39	73	32	20	58	50	309
b) money transmitter	9 LRD	268	255	257	102	129	104	61	57	236	1469
	305 ^{ter} CP	62	39	34	1	2	3	1	4	2	148

2.2.4 Comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD

Dal 2009, anno dell'entrata in vigore della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, ogni intermediario finanziario ha l'obbligo di segnalare l'eventuale interruzione di trattative per l'avvio di una relazione d'affari quando sussiste il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari:

- siano in relazione con un reato di cui agli articoli 305^{bis} (riciclaggio di denaro) o 260^{ter} numero 1 CP (organizzazione criminale);
- provengano da un crimine; o
- sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale.

Tuttavia, gli intermediari finanziari rispettano soltanto raramente tale obbligo. Nell'anno in esame sono state inviate 21 comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro, otto in più rispetto all'anno precedente (2010: 13). Vista la quantità esigua di tali segnalazioni, l'aumento non si ripercuote sul valore totale. Delle 21 comunicazioni MROS ne ha trasmesse nove (2010: 4) all'autorità di perseguimento penale competente che in quattro casi ha deciso di non avviare un procedimento. La quota di trasmissione delle comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro di circa il 43 per cento (2010: quasi il 31 %), è inferiore alla media se si considera che la quota generale di trasmissione delle altre segnalazioni sfiora il 91 per cento. La quota più bassa è riconducibile a una serie di fattori: con l'interruzione delle trattative non è più possibile avviare una relazione d'affari, non viene effettuato alcun trasferimento di beni patrimoniali ed è spesso difficile individuare i reati preliminari. Nella maggior parte dei casi, mancano pertanto elementi sufficientemente rilevanti per giustificare l'apertura di un procedimento penale. Occorre considerare che la legge sul riciclaggio di denaro assolve innanzitutto una funzione preventiva ed ha lo scopo d'impedire che la piazza finanziaria svizzera sia contaminata con denaro d'origine criminale. In virtù degli obblighi di diligenza cui è sottoposto, l'intermediario finanziario è tenuto a rispettare rigorosamente le norme concernenti l'identificazione della controparte, quella dell'avente diritto economico e, in caso di sospetto finanziamento del terrorismo, la provenienza legale dei beni patrimoniali. Quando sussiste un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario deve segnalare a MROS l'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari. Anche se MROS dopo aver analizzato i fatti decide di non trasmettere la comunicazione di sospetto a un'autorità di perseguimento penale, la funzione preventiva della legge è comunque espletata dato che il denaro incriminato non è stato immesso nel circuito finanziario e non è servito a finanziare attività terroristiche. L'Ufficio di comunicazione può inoltre fornire tali informazioni spontaneamente alle autorità di perseguimento penale svizzere ed estere, nonché ai propri omologhi esteri (Financial Intelligence Units). Può altresì trasmettere a tali autorità dati su modi ricorrenti di agire e informazioni sulle persone sospette. L'intermediario finanziario, in

caso di mancata trasmissione della comunicazione da parte di MROS, non deve trarre conclusioni errate e non deve soprattutto pensare di poter riprendere le trattative interrotte per l'avvio di una relazione d'affari.

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	822	1080	4867
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD	2	4	10	9	16	6	15	9	13	84
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4	0	1	16
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	8	6	48
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	6	7	23
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									2	2
Agenti in valori di borsa	Totale		2	2		2	5	2	4		17
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1		3	14
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	Totale	2	1	1	8	4	1	11	1	5	34
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	9	10	36
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								1		1
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	13	31	100
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Commercio di materie prime e di metalli preziosi	Totale	1			1	5	1	0	1	1	10

	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	58	62	375
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD							1	1	2	4
Altri	Totale	1	7		1	2		1	4	2	18
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	40	27	177
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								2	1	3
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	9	11	100
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1					12
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD										0
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	459	391	348	164	231	185	168	184	379	2509
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									3	3


2.2.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni

Nell'anno in esame la quota di trasmissione delle comunicazioni ha raggiunto circa il 91 per cento ed è dunque aumentata rispetto all'anno precedente (2010: poco meno dell'87 %). Una quota così elevata attesta la buona qualità delle segnalazioni pervenute. Il sistema di comunicazione svizzero poggia, infatti, sulla segnalazione di sospetti fondati di riciclaggio di denaro, ovvero sul cosiddetto *suspicious activity report* (SAR). La maggior parte dei sistemi esteri si basa invece sulla comunicazione di transazioni sospette e quindi di sospetti non qualificati, ovvero sul *suspicious transaction report* (STR) o addirittura sul *currency transaction report* (CTR) in cui le segnalazioni sono effettuate quando le transazioni superano un determinato valore soglia. I sistemi esteri generano pertanto un numero molto più elevato di comunicazioni di sospetto che, in termini di qualità, non sono tuttavia equiparabili alle segnalazioni svizzere. L'efficienza e l'efficacia di un sistema di lotta al riciclaggio di denaro non possono pertanto essere valutate soltanto sulla base della quantità delle comunicazioni. È invece indicativo paragonare le diverse quote di trasmissione, da cui risulta che gli operatori del sistema svizzero di comunicazione inoltrano alle autorità di perseguimento penale un numero maggiore di comunicazioni rispetto all'estero.

La quota di trasmissione delle comunicazioni è molto elevata in tutti i settori. Con il 93 per cento di segnalazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale, in cima alla graduatoria svetta come previsto il settore bancario (2010: 90,5 %). Esaminando la quota relativa al settore del trasferimento di fondi, si nota che la percentuale nella categoria dei fornitori è restata pressoché invariata rispetto all'anno precedente, assestandosi a circa l'88 per cento (2010: quasi l'89 %). Nel caso dei money transmitter, anch'essi appartenenti al settore del trasferimento di fondi, si è constatato un miglioramento considerevole della qualità delle comunicazioni di sospetto pervenute. Questo sviluppo si rispecchia nella quota di trasmissione di oltre l'85 per cento che è nettamente aumentata rispetto all'anno precedente (2010: 67 %).

L'incremento è riconducibile ai lavori di rettifica eseguiti da un intermediario finanziario del settore menzionati a pagina 7, poiché per le persone e le transazioni segnalate sussistono sospetti fondati di reati in materia di stupefacenti. Le quote di trasmissione delle restanti categorie di intermediari finanziari sono stabili. L'aumento del numero di comunicazioni pervenute potrebbe essere dovuto alla modifica delle condizioni per l'esclusione della responsabilità penale e civile di cui all'articolo 11 capoverso 1 LRD, che ora sono meno restrittive («buona fede» in luogo della «diligenza richiesta dalle circostanze»). Questa nuova disposizione garantisce infatti maggiore protezione agli intermediari finanziari ed essi sono meno restii a trasmettere a MROS le loro comunicazioni di sospetto.

Confronto dal 2002 al 2011 tra il numero di comunicazioni e la quota di trasmissione



Quota di trasmissione secondo il ramo d'attività	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Banche	97.0%	96.0%	91.8%	92.2%	94.4%	92.1%	87.4%	90.7%	90.5%	93.0%	92.0%
Autorità di vigilanza	100.0%			100.0%	100.0%		100.0%				100.0%
Case da gioco	50.0%	62.5%	50.0%	85.7%	75.0%	66.7%	100.0%	80.0%	50.0%	50.0%	65.4%
Operazioni in valute estere	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%			100.0%	83.3%	57.1%	80.0%
Agenti in valori di borsa			100.0%	100.0%		100.0%	83.3%	50.0%	25.0%		70.6%
Uffici di cambio	0.0%		100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%		33.3%	73.3%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	50.0%	100.0%	90.9%	100.0%	100.0%	85.7%
Carte di credito		100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	91.7%
Avvocati e notai	83.3%	100.0%	100.0%	75.0%	0.0%	85.7%	80.0%	100.0%	69.2%	93.5%	87.5%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	0.0%		0.00%	100.0%	81.8%
Organismi di autodisciplina (OAD)	100.0%			100.0%	100.0%	100.0%		100.0%		100.0%	100.0%
Fiduciarie	89.4%	95.7%	91.7%	100.0%	88.9%	82.6%	91.9%	86.1%	79.3%	85.5%	88.6%
Altri	100.0%	100.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	25.0%	100.0%	77.3%
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	92.9%	94.4%	92.3%	83.3%	33.3%	75.0%	52.6%	83.3%	77.5%	92.6%	80.8%
Assicurazioni	88.9%	87.5%	87.5%	88.9%	72.2%	61.5%	86.6%	66.7%	44.4%	54.5%	73.4%
Distributori di fondi d'investimento	100.0%	66.7%	100.0%	60.0%			0.0%				71.4%
Agenzie di trasferimento di fondi	60.1%	61.7%	58.6%	46.0%	57.3%	51.9%	60.5%	84.5%	81.5%	86.3%	64.0%
a) di cui fornitori	71.4%	76.9%	79.4%	59.6%	83.6%	66.0%	87.2%	97.2%	88.6%	87.9%	88.4%
b) di cui money transmitter	53.8%	54.5%	51.7%	41.2%	40.8%	38.2%	40.2%	62.9%	67.2%	85.3%	63.6%
Totale	79.8%	77.3%	76.0%	69.8%	82.1%	79.1%	80.8%	89.0%	86.5%	90.5%	82.3%

2.2.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti


Il numero record di comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame si ripercuote anche sulla somma di beni patrimoniali segnalati che nel 2011 raggiunge quasi 3,3 miliardi di franchi. Nell'anno precedente sono state inviate 1159 segnalazioni con una somma complessiva di beni patrimoniali implicati pari a circa 850 milioni di franchi. Nel 2011 i beni patrimoniali segnalati in rapporto al numero di comunicazioni si sono riavvicinati al livello raggiunto nel 2009. Per analizzare questa crescita occorre soffermarsi sul numero di comunicazioni pervenute in generale e sulle comunicazioni che vedono implicati beni patrimoniali importanti in particolare. Tra quest'ultime spiccano quattro segnalazioni con beni patrimoniali di oltre 560 milioni di franchi correlate a case da gioco virtuali. Le 25 comunicazioni di sospetto concernenti beni patrimoniali importanti pervenute nel 2011, riguardano quasi 2,258 miliardi di franchi. Nel 2010 sono state soltanto sette le comunicazioni con beni patrimoniali importanti e, contrariamente all'anno in esame, nessuna di esse concerneva importi superiori ai 100 milioni di franchi. Nel 2011 nelle otto segnalazioni riguardanti beni patrimoniali superiori a tale cifra è implicata una somma complessiva di 1,456 miliardi di franchi.

Nell'anno in esame sette comunicazioni con beni patrimoniali importanti pari a un totale di 791 milioni di franchi, presentano un legame con presunte attività di corruzione. Gli intermediari finanziari hanno inviato le loro segnalazioni basandosi su informazioni provenienti dall'esterno, ovvero da media, fonti terze e decisioni di autorità di perseguimento penale. Le sette comunicazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione erano in parte correlate tra di esse e tre presentavano legami con i recenti eventi politici in determinati Paesi.

MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale tutte le comunicazioni di sospetto in cui sono implicati beni patrimoniali importanti.

Per i motivi summenzionati e a causa dell'incremento rilevante del numero di segnalazioni, nel 2011 la media dei beni patrimoniali coinvolti per ogni comunicazione di sospetto sfiora i due milioni di franchi (2010: circa 731 000 franchi).


Comunicazioni con beni patrimoniali importanti nel 2010/2011



2.3. Comunicazioni correlate agli eventi politici in determinati Paesi e alle sanzioni internazionali

Nel grafico e nella tabella seguenti è raffigurato il numero di comunicazioni di sospetto correlate agli eventi politici che nel 2011 hanno interessato determinati Paesi o alle sanzioni internazionali. Con 55 segnalazioni l'Egitto svetta in cima a questa categoria. Tra i reati preliminari più frequenti, la presunta corruzione è all'origine del maggior numero di comunicazioni (37 segnalazioni nel caso dell'Egitto). Per la Tunisia va tuttavia precisato che il reato preliminare più importante è il riciclaggio di denaro. In base alle descrizioni fornite, per l'Ufficio di comunicazione alcuni di questi casi non sono direttamente attribuibili a un reato preliminare nonostante le modalità descritte lascino presumere che si tratti di riciclaggio di denaro.

Il carattere eccezionale delle ordinanze emanate dal Consiglio federale che hanno dato luogo a tali comunicazioni (cfr. pagg. 79-80) risulta anche dal confronto fra l'anno in esame e il 2010 (cfr. tabella seguente). Infatti, nel 2010 MROS non aveva ricevuto alcuna segnalazione riguardante uno dei Paesi in questione.



Genere del reato preliminare		Egitto		Costa d'Avorio		Libia		Siria		Tunisia	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Corruzione	Comunicazioni	-	37	-	-	-	19	-	7	-	4
	Fondi implicati		291'198'013.65				102'037'788.65		27'264'960.00		2'739'379.00
Appropriazione indebita	Comunicazioni	-	7	-	-	-	2	-	-	-	7
	Fondi implicati		36'150'684.00				18'471'649.00				23'250'374.00
Organizzazione criminale	Comunicazioni	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondi implicati		19'790'017.45								
Traffico d'armi	Comunicazioni	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Fondi implicati						5'848'486.15				
Riciclaggio di denaro	Comunicazioni	-	1	-	4	-	10	-	-	-	27
	Fondi implicati		0.31		232'758.60		8'251'484.00				54'230'468.20
Non classificabile	Comunicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Fondi implicati										3'984'462.00
Totale	Comunicazioni	-	55	-	4	-	33	-	7	-	40
	Fondi implicati		347'138'715.41		232'758.60		134'609'407.80		27'264'960.00		84'204'683.20

2.4. Finanziamento del terrorismo

Il numero di comunicazioni di sospetto pervenute a MROS per sospetto finanziamento del terrorismo è diminuito, passando dalle 13 segnalazioni del 2010 alle dieci registrate nell'anno in esame. Tale situazione si rispecchia anche nei beni patrimoniali presumibilmente destinati al finanziamento del terrorismo che nel 2011 sfiorano appena i 152 000 franchi. Questa cifra corrisponde al secondo valore più basso registrato negli ultimi dieci anni (2010: 23 milioni di franchi).

Il calo significativo rispetto all'anno precedente è da attribuire principalmente a un'unica comunicazione del settore bancario inviata a MROS nel 2010 in cui erano coinvolti beni patrimoniali di oltre 18,6 milioni di franchi. Delle dieci segnalazioni per sospetto finanziamento del terrorismo pervenute nel 2011, sei sono state inviate da agenzie di trasferimento di fondi. Tre comunicazioni provengono dal settore bancario e una da quello assicurativo. In sei casi le comunicazioni di sospetto sono state inviate sulla base d'informazioni provenienti dall'esterno, per esempio da articoli di stampa o informazioni di terzi, delle quali fanno parte anche i dati registrati nelle banche dati di compliance gestite da fornitori privati e utilizzate da intermediari finanziari per effettuare un confronto con i propri clienti. Le segnalazioni sono state inviate a MROS da cinque diversi intermediari finanziari e, dopo aver controllato le informazioni e i dati delle persone segnalate, l'Ufficio di comunicazione le ha trasmesse tutte salvo una alle autorità di perseguimento penale. In tre casi l'autorità competente ha deciso di non entrare nel merito poiché non è stato possibile confermare il sospetto finanziamento del terrorismo, mentre gli altri sei casi al momento della stesura del presente rapporto erano ancora in fase di trattamento presso il Ministero pubblico della Confederazione. Tra questi sei casi è compresa anche una comunicazione di sospetto riguardante beni patrimoniali di 144 000 franchi inviata da un'agenzia di trasferimento di fondi.

Una comunicazione pervenuta nel 2011 per sospetto finanziamento del terrorismo era correlata a una lista ufficiale di presunti terroristi.

Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo

Stato	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Non entrata nel merito	4	4	7	13	2	3	4	3	3	3	46
Pendente	7		2				1	1	3	6	20
Non luogo a procedere	2		1	2					4		9
Sospensione	2	1	1	3	3		1				11
Sentenza							1				1
Totale	15	5	11	18	5	3	7	4	10	9	87

Anno	Numero delle comunicazioni			Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Liste Bush	OFAC	Taliban (seco)	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al totale
2002	653	15	2.3%	13	0	0	2	1 613 819.00	0.22%
2003	863	5	0.6%	3	1	1	0	153 922.90	0.02%
2004	821	11	1.3%	0	4	3	4	895 488.95	0.12%
2005	729	20	2.7%	5	0	3	12	45 650 766.70	6.71%
2006	619	8	1.3%	1	1	3	3	16 931 361.63	2.08%
2007	795	6	0.8%	1	0	3	2	232 815.04	0.03%
2008	851	9	1.1%	0	1	0	8	1 058 008.40	0.05%
2009	896	7	0.8%	0	1	1	5	9 458.84	0.00%
2010	1159	13	1.1%	0	1	0	12	23 098 233.85	2.73%
2011	1625	10	0.6%	0	0	1	9	151 592.84	0.00%
TOTALE	9011	104	1.2%	23	9	15	57	89 795 468.45	0.69%

Qui di seguito sono riportate le dieci comunicazioni concernenti un presunto finanziamento del terrorismo pervenute nel 2011:

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	%
Berna	4	40%
Zugo	2	20%
Ginevra	1	10%
Zurigo	1	10%
Giura	1	10%
Basilea	1	10%
Totale	10	100%

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

	Numero delle comunicazioni	%
Agenzie di trasferimento di fondi	6	60%
Banche	3	30%
Assicurazioni	1	10%
Totale	10	100%

c) Tipo di banca autrice della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	%
Banche controllate da capitale estero	2	66.7%
Banche cantonali	1	33.3%
Totale	3	100.0%

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Svizzera	0	0%	7	70%
Emirati arabi uniti	0	0%	1	10%
Italia	1	10%	1	10%
Kosovo	1	10%	1	10%
Somalia	2	20%	0	0%
Albania	1	10%	0	0%
Pakistan	1	10%	0	0%
Regno Unito	1	10%	0	0%
Uzbekistan	1	10%	0	0%
Tunisia	1	10%	0	0%
Afghanistan	1	10%	0	0%
Totale	10	100%	10	100%

e) Nazionalità e domicilio degli aventi diritto economico (ade)

Paese	Nazionalità ade		Domicilio ade	
Svizzera	0	0%	7	70%
Emirati arabi uniti	0	0%	1	10%
Italia	1	10%	1	10%
Kosovo	1	10%	1	10%
Somalia	2	20%	0	0%
Albania	1	10%	0	0%
Pakistan	1	10%	0	0%
Regno Unito	1	10%	0	0%
Uzbekistan	1	10%	0	0%
Tunisia	1	10%	0	0%
Afghanistan	1	10%	0	0%
Totale	10	100%	10	100%

2.5. Statistica dettagliata

2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.5.11 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente inoltrate.

Analisi del grafico

Più del 95 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da sei Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato oppure con settori di compliance istituiti all'interno di società o centralizzati a livello regionale.


La maggioranza delle comunicazioni di sospetto è giunta dai Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato o con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. 1552 delle 1625 comunicazioni pervenute, ovvero più del 95 per cento del totale, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Ticino, San Gallo e Basilea Città.

Nel 2011 all'Ufficio di comunicazione non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Turgovia, Svitto, Obvaldo, Glarona, Vallese, Appenzello Interno e Uri. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. 2.5.2) nonché dalle caratteristiche del settore finanziario nei suddetti Cantoni, orientato alle esigenze locali e regionali.


Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2011



2002 - 2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Cantone	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
ZH	299	429	408	378	316	284	295	310	420	786	3925
GE	123	135	116	116	67	182	168	181	188	357	1633
BE	105	152	111	72	76	115	96	123	158	156	1164
TI	40	44	86	59	82	77	96	97	237	146	964
SG	17	15	27	10	15	27	109	99	61	78	458
BS	13	30	26	52	14	36	49	36	28	29	313
ZG	4	11	8	12	18	31	7	8	6	20	125
VD	17	13	11	3	13	18	11	9	14	13	122
NE	1	7	3	6	2	7	6	7	12	4	55
AG	12	3	2	1	3	1	3	6	3	7	41
GR	8	3	5	1	2	4	3		7	5	38
FR	2	3	9	8	2	1			2	8	35
LU		1	1	3	5	5	1	5	7	5	33
TG	4	6	3		2	1	1	2			19
SZ	2			3	1	2	1	3	7		19
BL			2	2		1		1	2	3	11
SO	1	5		1			1	1		1	10
NW	1	1		1			1	2		3	9
JU		1					2	1	1	2	7
SH		1		1		1		2	1	1	7
OW		1	1			1		1	2		6
GL	2	1	1				1	1			6
VS	2	1	1		1						5
AI						1		1	3		5
AR										1	1
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni in cui gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.5.1 *concernente la provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni*.

Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario che ha inviato la comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui sono gestiti o sono stati gestiti il conto o la relazione d'affari al momento della comunicazione.

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le trasmettono all'Ufficio di comunicazione, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di presunto riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre non si può effettuare un confronto diretto con la statistica sulle *autorità interessate preposte al perseguimento penale (2.5.11)*, perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 24 CPP², la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (2.5.1) conferma questa situazione. Nel 2011, analogamente agli anni precedenti, più del 95 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Ticino, San Gallo e Basilea Città. Tuttavia la quota delle relazioni d'affari segnalate, che al momento della comunicazione erano gestite in questi sei Cantoni, è soltanto dell'82 per cento.

Nell'anno in esame il Cantone di Uri è l'unico a non aver segnalato alcuna relazione d'affari sospetta.

Gli aumenti significativi rispetto all'anno precedente delle comunicazioni di sospetto giunte da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di San Gallo, Vaud e Argovia sono dovuti ai lavori di rettifica eseguiti da un'agenzia di trasferimento di fondi con sede nei capoluoghi di tali Cantoni. Tali rettifiche sono anche all'origine dell'incremento delle comunicazioni provenienti dal Cantone di Zurigo. Nell'anno in esame sono inoltre raddoppiate le segnalazioni concernenti relazioni d'affari gestite nel Cantone di Ginevra. Questa crescita è riconducibile alle comunicazioni di sospetto inviate in relazione alla


² Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0)

Primavera araba. Per motivi linguistici, le persone segnalate in questo contesto hanno una preferenza per la piazza finanziaria ginevrina.


Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2011



2002 - 2011



Per un confronto: 2002 - 2011

Cantone	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
ZH	201	272	199	200	178	207	215	243	318	483	2516
GE	138	164	120	134	121	186	197	182	200	411	1853
TI	62	72	143	91	97	109	128	167	295	231	1395
BE	93	109	72	56	25	41	30	59	52	64	601
BS	19	29	54	59	23	43	27	26	54	61	395
SG	18	29	18	26	31	28	23	27	23	85	308
VD	19	29	28	17	17	26	32	17	27	78	290
LU	16	19	31	23	31	19	47	18	39	22	265
ZG	8	16	15	22	40	40	19	10	22	28	220
AG	17	17	30	12	11	8	16	19	13	47	190
FR	7	4	29	15	5	16	19	41	24	24	184
NE	12	23	11	22	12	12	10	8	13	6	129
SO	7	20	12	10		6	20	12	9	13	109
BL	4	3	4	5	1	7	23	21	24	14	106
VS	5	15	9	11	10	10	6	3	10	11	90
TG	7	14	6	7	7	7	7	18	3	5	81
GR	8	10	14	2	3	5	5	5	9	16	77
GL	4	5	8	4	2	9	6	6	6	6	56
SZ	4	2	5	5	2	6	4	4	9	3	44
JU	1	6	10	4	3	1	5	2	3	2	37
SH		3	1	2		3	1	2	1	6	19
NW	1	1	1	1			3	2		6	15
OW		1	1			1	6	2	2	1	14
AI						4		1	3	1	9
UR	1					1	2	1			5
AR	1			1						1	3
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011


2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico


Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- Per la prima volta dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro il settore bancario ha inviato più di mille comunicazioni di sospetto.
- Due terzi delle comunicazioni provengono dalle banche.
- Raddoppia il numero delle segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi.
- Cresce, in termini assoluti e percentuali, il numero delle comunicazioni inviate da avvocati e notai.



2002 - 2011



Percentuale delle comunicazioni trasmesse nel 2011 alle autorità di perseguimento penale suddivise secondo i rami d'attività degli intermediari finanziari

Ramo d'attività	Percentuale delle comunicazioni trasmesse	Percentuale delle comunicazioni non trasmesse
Banche	93.0%	7.0%
Case da gioco	50.0%	50.0%
Operazioni in valute estere	57.1%	42.9%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100.0%	0.0%
Carte di credito	100.0%	0.0%
Avvocati e notai	93.5%	6.5%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	100.0%	0.0%
Fiduciarie	83.9%	16.1%
Altri	100.0%	0.0%
Amministratori patrimoniali	92.6%	7.4%
Assicurazioni	54.5%	45.5%
Agenzie di trasferimento di fondi	86.3%	13.7%
Totale	90.5%	9.5%

Per un confronto: 2002 - 2011

Ramo d'attività	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Banche	272	302	342	294	359	492	573	603	822	1080	5139
Agenzie di trasferimento di fondi	281	460	391	348	164	231	185	168	184	379	2791
Fiduciarie	47	47	36	31	45	23	37	36	58	62	422
Amministratori patrimoniali	14	18	13	18	6	8	19	30	40	27	193
Avvocati e notai	12	9	10	8	1	7	10	11	13	31	112
Assicurazioni	9	8	8	9	18	13	15	9	9	11	109
Case da gioco	4	8	2	7	8	3	1	5	8	6	52
Carte di credito		1	2			2	2	10	9	10	36
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	1	2	1	1	8	4	1	11	1	5	35
Operazioni in valute estere	2	2	1	1	1			5	6	7	25
Altri	4	1	7		1	2		1	4	2	22
Agenti in valori di borsa			2	2		2	5	2	4		17
Uffici di cambio	1		3	3	2	1	1	1		3	15
Distributori di fondi d'investimento	2	3	3	5		1					14
Organismi di autodisciplina (OAD)	1	1		1	3	1		4		1	12
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1	1			1	5	1		1	1	11
Autorità di vigilanza	2			1	2		1				6
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.4 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuato da ogni tipo di banca.

Analisi del grafico


- *Il numero delle comunicazioni delle banche ha raggiunto un livello record.*
- *La quota di comunicazioni delle banche ammonta a due terzi del totale delle segnalazioni pervenute.*
- *La maggior parte delle comunicazioni di sospetto proviene da banche controllate da capitale estero e dalle grandi banche.*
- *Sono aumentate le segnalazioni effettuate dalle banche Raiffeisen.*

Per la prima volta dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro, le banche della piazza finanziaria svizzera hanno inviato più di mille comunicazioni di sospetto sull'arco di un anno. La quota di segnalazioni delle banche è tuttavia scesa al 66 per cento (2010: 71 %) del totale delle comunicazioni inviate, a causa del numero raddoppiato delle segnalazioni dal settore di trasferimento di fondi.


Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2002	653	272	42%
2003	863	302	35%
2004	821	342	42%
2005	729	294	40%
2006	619	359	58%
2007	795	492	62%
2008	851	573	67%
2009	896	603	67%
2010	1159	822	71%
2011	1625	1080	66%

Contrariamente agli anni 2006 – 2009, nell'anno in esame la parte più consistente delle comunicazioni di sospetto del settore bancario, ovvero il 36 per cento, è stata inviata da *banche della piazza finanziaria svizzera controllate da capitale estero* (2010: 32 %). La seconda posizione è occupata dalle segnalazioni delle grandi banche svizzere con una quota di circa il 29 per cento (2010: 26 %). È degno di nota l'incremento notevole della categoria *istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale* riconducibile ad alcuni casi importanti le cui varie relazioni d'affari segnalate hanno contribuito pressoché a triplicare il numero di comunicazioni. La quota della categoria *altre banche* è diminuita fino a

raggiungere le percentuali del periodo 2002 – 2009. Il calo è dovuto a un caso importante segnalato nel 2010 che, date le diverse relazioni d'affari segnalate, ha generato un numero elevato di comunicazioni di sospetto. Se si considera il numero di segnalazioni pervenute, le fluttuazioni di tutte le altre categorie di banche rientrano nella norma.



2002- 2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Tipo di banca	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Banche controllate da capitale estero	93	126	139	173	102	120	134	188	290	388	1753
Grandi banche	56	53	46	44	143	213	196	167	214	310	1442
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	67	41	81	38	53	69	55	72	55	155	686
Banche cantonali	22	31	24	23	31	41	47	46	79	75	419
Banche Raiffeisen	12	10	28	3	6	19	107	93	49	60	387
Altri istituti finanziari	7	15	5	5	8	15	16	14	99	27	211
Banche private	1	10	12	3	14	8	5	8	7	26	94
Banche regionali e casse di risparmio	9	11	6	4	1	3	5	10	25	15	89
Filiali di banche estere	5	5	1	1	1	4	8	5	4	21	55
Altre banche										2	2
Istituti con sfera d'affari speciale										1	1
Totale	272	302	342	294	359	492	573	603	822	1080	5139

2.5.5 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

Analisi del grafico

- *In più di due terzi dei casi le comunicazioni sono state inviate sulla base di informazioni e indizi provenienti dall'esterno (2010: 71 %).*
- *Aumentano nettamente le comunicazioni inviate sulla scorta di transazioni cash sospette.*
- *Crescono fortemente le comunicazioni correlate a Paesi a rischio.*

Come nel 2010, nell'anno in esame le fonti più importanti da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto sono state i *mass media*. Sempre in analogia al 2010, la seconda posizione è occupata dalla categoria *informazioni di terzi*, seguita dalle *informazioni APP* (*autorità di perseguimento penale*) che si basano su ordinanze di pubblicazione o di sequestro delle autorità di perseguimento penale oppure su informazioni di altre autorità. Sommando i dati delle prime tre categorie dell'anno in esame, ovvero *mass media*, *informazioni di terzi* e *informazioni APP*, si constata quanto siano importanti per gli intermediari finanziari le informazioni provenienti dall'esterno. In più di due terzi dei casi le comunicazioni di sospetto sono state inviate dagli intermediari finanziari sulla base di indizi provenienti dall'esterno (2010: 71 %). Queste cifre dimostrano che gli intermediari finanziari sfruttano le possibilità di ricerca offerte dagli strumenti moderni, confrontano le informazioni ricavate da fonti esterne con i dati dei propri clienti e valutano e utilizzano le informazioni di terzi.


La crescita delle comunicazioni inviate sulla base degli elementi *transazioni cash* e *Paesi a rischio* è riconducibile ai lavori di rettifica effettuati da un'agenzia di trasferimento di fondi, che ha retroattivamente analizzato le transazioni cash, in parte eseguite verso Paesi a rischio.

Legenda


Sfondo economico non chiaro:	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona conosciuta in relazione a reati.

Informazioni di terzi:	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Diversi:	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.

2011



2002 - 2011



Per un confronto: 2002 - 2011

Elementi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Mass media	118	149	145	83	195	209	192	219	378	483	2171
Transazioni cash	207	418	302	299	116	166	103	70	67	172	1920
Informazioni di terzi	95	101	129	128	108	131	218	267	257	391	1825
Informazioni APP	63	43	110	90	41	64	128	94	186	218	1037
Sfondo economico non chiaro	100	91	23	49	55	71	108	80	147	145	869
Conti d'ordine		6	17	6	13	90	13	29	16	16	206
Falsificazioni di atti o denaro	11	7	11	15	19	10	18	44	22	34	191
Informazioni da gruppi		5	6	10	8	7	23	36	24	26	145
Diversi	13	15	32	7	5	5	8	3	9	14	111
Paesi a rischio	10	2	3	3	1	1	2	2	3	81	108
Cambio	7	8	3	6	12	11	9	9	23	14	102
Apertura di conti			18	9	13	21	13	9	13	5	101
Traffico di assegni	13	8	8	8	4	4	1	7	4	20	77
Operazioni con cartevalori	7	3	5	12	10	3	13	12	4	2	71
Revisione / Vigilanza					7	1		10	2		20
Operazioni di credito		2	3		7		1	4	1	1	19
Smurfing	6		1	3					1	1	12
Metalli preziosi		1	3		1	1		1	1	1	9
Assicurazioni sulla vita	1	2	1	1	2				1		8
Operazioni fiduciarie	1	1			2		1				5
Operazioni di cassa non in contanti	1	1	1							1	4
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.6 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il *presunto* reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione e la conseguente qualificazione giuridica sono effettuate dall'Ufficio di comunicazione unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e alla valutazione dei fatti indicati. Se la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale, per quest'ultima naturalmente né i fatti accertati né la qualificazione giuridica attribuita da MROS sono vincolanti.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non è identificabile una chiara provenienza delittuosa, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escluderla.

Analisi del grafico

- *Il numero di comunicazioni concernenti il presunto reato preliminare di **truffa** è cresciuto ulteriormente rispetto all'anno precedente, raggiungendo il livello record di quasi 500 casi.*
- *Il numero delle comunicazioni concernenti il reato preliminare di **organizzazione criminale** è aumentato, rispetto all'incremento generale delle segnalazioni, raggiungendo il livello degli anni anteriori al 2010.*
- *Crescono le comunicazioni di sospetto inerenti ai **reati preliminari in materia di stupefacenti**.*
- *A causa degli eventi sul piano politico internazionale nel 2011 sono aumentate le segnalazioni relative ai reati preliminari di **riciclaggio di denaro, corruzione e appropriazione indebita**.*

Il presunto reato preliminare all'origine di 730 delle 1625 comunicazioni di sospetto inviate, ovvero di circa il 45 per cento del totale (2010: quasi il 55 %), è un reato contro il patrimonio. Il calo della percentuale è riconducibile all'aumento delle segnalazioni nel settore del trasferimento di fondi e ai conseguenti *reati preliminari in materia di stupefacenti e riciclaggio di denaro*.

Dal 2006 la statistica relativa al genere del reato preliminare è capeggiata dalla categoria delle *truffe*, che riguarda, nell'anno in esame, quasi un terzo di tutte le segnalazioni inviate (2010: quasi il 39 %). Questa quota dipende in parte dalla natura stessa della categoria che, oltre alla truffa in grande stile su investimenti come la cybercriminalità organizzata, include anche le piccole truffe ampiamente diffuse come le truffe telematiche di minore entità.

Nell'anno in esame viene rilevata per la seconda volta e considerata retroattivamente anche per il 2007, 2008 e 2009, la categoria *abuso di un impianto per l'elaborazione di dati*, comprendente anche i casi di phishing. Fino nel 2009 questa categoria era inclusa nella rubrica *truffa*. Il numero delle comunicazioni inerenti al phishing è stabile ai livelli del 2010 e dimostra quindi che il fenomeno continua a essere d'attualità. Nonostante i numerosi articoli di stampa e avvisi, all'Ufficio di comunicazione continuano a pervenire segnalazioni concernenti conti, i cui titolari fungono da agenti finanziari o money mule.

Con 252 comunicazioni (2010: 129) la categoria *riciclaggio di denaro* occupa la seconda posizione. Si tratta di casi che l'Ufficio di comunicazione non può attribuire direttamente a un reato preliminare specifico, ma le cui caratteristiche fanno supporre la presenza di attività di riciclaggio. Questo incremento è dovuto sia a un singolo caso con numerose relazioni d'affari segnalate, sia a un aumento generale delle comunicazioni di sospetto.


Come nell'anno precedente, i *reati in materia di stupefacenti* confermano la propria terza posizione fra i presunti reati preliminari all'origine del riciclaggio di denaro. Si tratta di reati segnalati concernenti lo spaccio in strada di sostanze stupefacenti da parte di persone originarie dell'Africa e le relative transazioni finanziarie (cambio di denaro, money transmitting).

Il netto aumento della categoria *corruzione* quale reato preliminare è in parte riconducibile ai recenti eventi sul piano politico internazionale e alle comunicazioni di sospetto inviate in tale contesto. Anche la categoria *appropriazione indebita* è cresciuta. Infatti, l'appropriazione indebita di fondi pubblici e la corruzione sono reati tipici dei regimi autoritari.


Per quanto riguarda le altre tipologie di reati preliminari, colpisce l'incremento delle comunicazioni inerenti alla categoria *organizzazione criminale* che nel 2011 sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 101 (2010: 42). Quest'evoluzione è attribuibile ad alcuni casi complessi che sono all'origine di numerose comunicazioni di sospetto. L'attribuzione a questa categoria si basa essenzialmente su articoli di stampa estera, che possono indurre all'invio di una comunicazione senza tuttavia menzionare espressamente altri reati preliminari, oltre alla criminalità organizzata, all'origine del riciclaggio di denaro. Questa categoria funge quindi da crogiuolo per diverse tipologie di reato.

Riguardo alla categoria *falsità in atti* va ricordato che si tratta di un reato che non genera di per sé beni patrimoniali di origine criminale ai sensi dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Un'attribuzione a questa categoria significa quindi che la falsità in atti è stata segnalata come reato principale, poiché vi è la possibilità che da essa derivino beni patrimoniali di origine criminale (p. es. mediante falsificazione di assegni o di garanzie bancarie).

2011



2002- 2011



Per un confronto: anni 2002- 2011

Reato preliminare	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Truffa	137	128	198	126	213	247	295	307	450	497	2598
Non classificabile	221	454	330	292	148	155	111	69	102	108	1990
Riciclaggio di denaro	39	32	20	37	45	54	57	81	129	252	746
Corruzione	22	45	59	52	47	101	81	65	60	158	690
Appropriazione indebita	45	37	26	40	27	32	67	88	51	124	537
Reati in materia di stupefacenti	36	24	22	20	14	34	35	32	114	161	492
Organizzazione criminale	43	17	55	41	31	20	48	83	42	101	481
Assenza di plausibilità	32	34	37	54	25	50	27	21	13	23	316
Falsità in atti	11	24	14	10	17	10	22	37	28	56	229
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati						18	33	22	49	51	173
Amministrazione infedele	5	14	4	10	11	21	12	20	44	25	166
Altri reati contro il patrimonio	7	7	14	12	13	22	22	36	10	7	150
Terrorismo	15	5	11	20	8	6	9	7	13	10	104
Furto	8	17	6	9	8	4	3	4	12	19	90
Altri reati	18	5	9	2	9	3	3	5	5	3	62
Traffico d'armi	4	9	6		1	12	8	3	4	9	56
Estorsione	1	2	3	1	1		4	2	20	6	40
Reati contro la vita e l'integrità della persona	5	2	2	1		1	9		1	1	22
Tratta di esseri umani / Reati contro l'integrità sessuale	2	2	3	1		3	4	3	3	1	22
Contrabbando organizzato								5	7	3	15
Denaro falso	2	3		1				4			10
Rapina		2	2			1	1		2	1	9
Contraffazione di merce										4	4
Abuso di autorità										4	4
Pirateria di prodotti								2			2
Carente diligenza in operazioni finanziarie					1	1					2
Traffico di migranti										1	1
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.7 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.


Analisi del grafico

- Nonostante il forte aumento delle comunicazioni di sospetto, la quota delle controparti domiciliate in Svizzera diminuisce scendendo sotto il 41 per cento (2010: quasi il 45 %).
- Cresce il numero di comunicazioni concernenti controparti residenti nei Caraibi oppure nel Centro o Sud America. L'aumento è riconducibile all'aumento delle società di sede segnalate come controparti.
- Scende sotto il 62 per cento (2010: quasi il 74 %) la quota delle controparti domiciliate nell'Europa occidentale.


Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Nord America, Francia, CSI, Asia, Europa orientale, Scandinavia, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto

2011



2002 - 2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Domicilio della controparte	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Svizzera	303	545	447	365	275	348	385	320	517	660	4165
Caraibi	41	47	49	60	40	65	79	97	80	184	742
Italia	34	42	71	45	55	48	46	103	85	95	624
Centro / Sud America	27	18	28	41	21	58	71	68	87	175	594
Altri Paesi dell'Europa occidentale	44	36	41	45	53	50	62	46	88	107	572
Germania	36	32	37	35	36	51	51	34	54	40	406
Gran Bretagna	17	29	18	16	33	58	16	31	72	59	349
Medio Oriente	31	19	16	17	9	20	19	22	27	84	264
Nord America	21	11	19	25	25	20	23	23	48	38	253
Francia	21	14	18	17	12	18	22	58	26	32	238
Africa	31	24	18	13	8	12	11	16	22	66	221
Asia	17	11	12	15	26	19	22	29	16	17	184
Europa orientale	12	11	17	13	14	9	10	10	11	17	124
CSI	7	9	15	2	7	3	13	15	9	21	101
Australia/Oceania	3	5	9	6	1	7	13	17	5	17	83
Scandinavia	2	4	5	6	3	8	5	6	10	7	56
Domicilio sconosciuto	6	6	1	8	1	1	3	1	2	6	35
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.8 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.


Analisi del grafico

- Nonostante l'aumento generale delle comunicazioni, la quota delle controparti di cittadinanza svizzera scende al 20 per cento (2010: 22 %).
- Sono più che triplicate le controparti provenienti da un Paese africano a causa delle comunicazioni di sospetto concernenti presunti reati in materia di stupefacenti.
- Cresce il numero di controparti provenienti dai Paesi caraibici, dal Centro o dal Sud America, L'aumento è riconducibile all'aumento delle società di sede segnalate come controparti.


Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Germania, Francia, CSI, Asia, Nord America, Australia/Oceania, Scandinavia, nazionalità sconosciuta

2011



2002 - 2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Nazionalità della controparte	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Svizzera	181	318	274	249	186	261	271	196	257	320	2513
Italia	40	55	85	64	71	57	72	147	122	123	836
Caraibi	42	52	47	58	39	67	77	93	83	177	735
Africa	71	116	72	40	30	40	37	35	63	212	716
Centro / Sud America	33	25	30	42	22	66	68	71	92	172	621
Altri Paesi dell'Europa occidentale	39	34	48	56	65	47	67	63	97	103	619
Germania	42	43	44	48	48	61	78	58	67	59	548
Medio Oriente	49	57	49	33	16	22	21	31	38	102	418
Gran Bretagna	21	33	22	15	34	56	11	33	73	82	380
Europa orientale	30	38	40	35	25	24	25	27	36	62	342
Asia	29	18	24	22	26	29	23	23	103	45	342
Francia	22	15	19	18	19	19	28	42	45	55	282
Nord America	25	21	23	28	24	23	24	29	48	37	282
CSI	17	20	23	8	8	8	24	18	15	49	190
Australia/Oceania	4	6	11	5	1	6	12	17	6	16	84
Scandinavia	2	9	8	3	4	9	10	11	12	10	78
Nazionalità sconosciuta	6	3	2	5	1		3	2	2	1	25
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.9 Domicilio dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate come aventi diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.


Analisi del grafico

- Nonostante il forte aumento delle comunicazioni, la quota degli aventi diritto economico domiciliati in Svizzera scende al 39 per cento (2010: 43 %).
- Crescono in modo considerevole gli aventi diritto economico domiciliati in Africa o in Medio Oriente.
- La quota di comunicazioni concernenti gli aventi diritto economico residenti in Europa (esclusi gli Stati della CSI appartenenti geograficamente all'Europa) è diminuita collocandosi al 74 per cento circa (2010: più dell'83 %).


Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Francia, Nord America, Europa orientale, Asia, Caraibi, Scandinavia, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto

2011



2002 - 2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Domicilio dell'avente diritto economico	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Svizzera	270	514	420	292	241	321	358	320	494	634	3864
Italia	46	49	89	54	84	67	83	127	161	187	947
Altri Paesi dell'Europa occidentale	49	43	40	51	46	65	56	41	132	152	675
Germania	39	41	46	44	47	62	67	45	69	49	509
Medio Oriente	46	34	28	30	10	36	33	21	41	132	411
Gran Bretagna	13	31	19	42	37	65	19	31	41	86	384
Africa	36	38	26	35	17	21	22	19	24	100	338
Centro/Sud America	20	14	27	32	14	35	64	39	32	51	328
Francia	39	18	20	29	18	23	26	63	35	45	316
Nord America	23	16	32	29	32	27	28	34	48	45	314
Asia	21	14	14	24	29	27	24	49	23	23	248
CSI	15	13	18	8	15	7	31	52	21	47	227
Europa orientale	17	15	20	33	22	13	18	24	21	32	215
Scandinavia	2	5	5	11	4	21	5	7	12	12	84
Caraibi	2	4	7	4	1	2	6	21	3	18	68
Domicilio sconosciuto	13	8	1	7	1	1	3	2	2	6	44
Australia/Oceania	2	6	9	4	1	2	8	1		6	39
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.10 Nazionalità dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.


Analisi del grafico

- *Nonostante l'incremento significativo del numero di comunicazioni di sospetto, la quota degli aventi diritto economico di nazionalità svizzera è rimasta invariata.*
- *Sono quasi quadruplicati gli aventi diritto economico provenienti da Paesi africani, a causa delle comunicazioni concernenti presunti reati in materia di stupefacenti.*
- *In seguito alla Primavera araba sono triplicati gli aventi diritto economico provenienti dal Medio Oriente.*
- *Aumentano gli aventi diritto economico di nazionalità britannica, a causa di un caso complesso che ha generato numerose comunicazioni di sospetto collegate tra loro.*


Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
Altri	Francia, Asia, Nord America, Centro / Sud America, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, nazionalità sconosciuta

2011



2002 - 2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Nazionalità dell'avente diritto economico	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Svizzera	148	286	244	188	143	217	228	178	195	273	2100
Italia	51	62	103	71	99	75	114	179	271	221	1246
Africa	81	133	77	60	39	46	49	35	66	245	831
Germania	47	53	56	59	64	80	94	75	92	90	710
Altri Paesi dell'Europa occidentale	41	41	52	55	60	57	57	53	88	87	591
Medio Oriente	79	71	57	50	16	27	28	29	46	145	548
Europa orientale	31	44	42	48	35	28	35	42	56	81	442
Gran Bretagna	18	32	17	23	38	83	16	33	39	141	440
Asia	33	20	27	27	28	40	33	44	110	51	413
Nord America	24	28	34	42	35	31	31	55	47	50	377
Francia	25	20	23	42	27	30	36	43	57	69	372
CSI	29	23	30	17	16	17	43	60	30	91	356
Centro /Sud America	25	21	31	31	11	37	60	43	39	44	342
Scandinavia	2	10	8	6	5	21	12	12	14	19	109
Caraibi	3	9	3	3		4	5	9	6	14	56
Australia/Oceania	3	7	15	3	2	2	7	3	1	3	46
Nazionalità sconosciuta	13	3	2	4	1		3	3	2	1	32
Totale	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	1625	9011

2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (**art. 27 segg. CPP**), mentre la giurisdizione della Confederazione verte sugli **articoli 24 e seguenti CPP**.

Analisi del grafico

- *Cresce la quota delle comunicazioni di sospetto trasmesse.*
- *Aumenta il numero delle segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione.*
- *L'incremento del numero di comunicazioni si ripercuote anche sul carico di lavoro delle autorità cantonali di perseguimento penale.*


Dopo aver analizzato i casi, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1471 (2010: 1002) delle 1625 comunicazioni di sospetto pervenute nel 2011 (2010: 1159). La quota di trasmissione sfiora il 91 per cento (2010: quasi l'87 %) ed è quindi nettamente aumentata rispetto all'anno precedente (cfr. 2.2.5).

Durante il 2011 MROS ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione 467 segnalazioni (2010: 361). Rispetto all'anno precedente si è quindi registrato un aumento di oltre il 29 per cento riconducibile agli eventi sul piano politico internazionale. La quota delle comunicazioni destinate al Ministero pubblico della Confederazione raggiunge soltanto circa il 32 per cento del totale di segnalazioni trasmesse (2010: 36 %). Questo calo è dovuto all'incremento generale delle comunicazioni di sospetto.


MROS ha trasmesso le altre 970 segnalazioni alle autorità di perseguimento penale di 24 Cantoni. Spicca soprattutto la crescita del numero di comunicazioni trasmesse alle autorità dei Cantoni di Zurigo, San Gallo, Vaud e Argovia riconducibile, come già spiegato, ai lavori di rettifica effettuati da un intermediario finanziario del settore di trasferimento di fondi. 561 comunicazioni, ovvero circa il 39 per cento delle 1437 segnalazioni trasmesse, sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale delle piazze finanziarie di Zurigo, Ginevra e del Ticino (2010: 41 %).

Legenda

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Ministero pubblico della Confederazione	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo

2011

2002 - 2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Autorità	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
CH	172	158	236	154	150	289	221	182	361	467	2390
ZH	113	198	118	81	93	90	97	146	138	284	1358
GE	96	78	61	71	53	66	76	161	140	185	987
TI	21	36	61	44	69	33	86	119	134	126	729
BE	36	43	31	20	12	25	14	29	36	47	293
BS	7	22	24	34	13	16	19	20	35	51	241
VD	7	10	15	15	17	12	25	13	26	69	209
SG	8	12	13	11	15	13	17	17	18	75	199
ZG	2	10	8	22	21	16	38	8	16	19	160
AG	2	10	12	5	13	10	9	9	14	50	134
LU	8	8	10	11	17	14	25	11	13	9	126
NE	7	19	8	16	4	5	8	9	7	10	93
SO	7	19	8	4	4	3	13	12	6	12	88
BL	5	4	2	4	4	10	18	13	13	7	80
TG	5	4	1	3	4	3	3	22	8	6	59
SZ	6	3	6	2	7	4	2	5	8	8	51
VS	3	13	3	1	5	5	1	3	9	7	50
GR	7	6	2	4	3	2	2	5	9	6	46
FR	4	2	2	4	3	4	2	5	5	12	43
NW		2	1				2	1	1	9	16
SH		2		1		1	1	1	2	8	16
JU	1	4	1	1	1		2	2	1	1	14
OW		2	1			1	6	3		1	14
GL	3	1		1		3		1			9
AI						3			2	1	6
UR	1					1	1				3
AR		1							1	1	3
Totale	521	667	624	509	508	629	688	797	1003	1471	7417

2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico vengono rilevati soltanto dal gennaio 2002, ovvero da quando sono state attribuite alla Confederazione nuove competenze procedurali nei settori della criminalità organizzata ed economica (art. 24 CPP).

Analisi del grafico

Quasi il 39 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali dal 2002 in poi, sono ancora pendenti.

In virtù dell'articolo 23 capoverso 4 LRD l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro decide autonomamente sulla trasmissione di comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale. Esaminando la presente statistica occorre tener presente che si tratta di una retrospettiva limitata agli ultimi dieci anni poiché le norme in materia di protezione dei dati sanciscono la cancellazione dei dati personali che risalgono a più di dieci anni prima. Per motivi pratici sono pertanto confrontati soltanto i dati disponibili elettronicamente.

Tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2011 alle autorità di perseguimento penale sono state trasmesse complessivamente 7417 comunicazioni di sospetto. Entro la fine del 2011, 4536 (il 61 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:

- nel 6,5 per cento dei casi (296) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state 19 assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, 11 assoluzioni da tutti i capi d'accusa (quindi anche da quello di riciclaggio di denaro), 139 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 127 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio di denaro;
- nel 42,6 per cento dei casi (1934) sono stati avviati dei procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- nel 41,4 per cento dei casi (1880) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stato avviato alcun procedimento penale in Svizzera. I Cantoni adottano prassi diverse quando decidono di non entrare nel merito. Alcuni Cantoni non hanno ad esempio avviato un procedimento, ma hanno informato spontaneamente l'autorità omologa estera in virtù dell'articolo 76a AIMP³, per

³ Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1)


consentirle di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria alla Confederazione Svizzera. Le decisioni di non entrare nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti le agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter);

- nel 9,4 per cento dei casi (426) il procedimento penale è stato sospeso, perché all'estero ne era già stato aperto uno per lo stesso caso.


Nonostante siano state evase alcune pendenze, quasi il 39 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 2881, sono ancora pendenti (alla fine del 2010 la quota era del 32 %). I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere di varia natura:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano spesso legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano pertanto lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria richiedono molte risorse e anche molto tempo;
- tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata all'Ufficio di comunicazione, poiché non si tratta di condanne in virtù degli articoli 260^{ter} numero 1 (organizzazione criminale), 305^{bis} (riciclaggio di denaro) o 305^{ter} (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29a cpv. 2 LRD);
- le autorità non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate.

Stato delle comunicazioni trasmesse



Stato delle comunicazioni di sospetto 2002 - 2011 (per autorità responsabile)



Dettagli suddivisi per autorità riguardo allo stato delle comunicazioni di sospetto (2002 – 2011)

Autorità	Pendente		Inchiesta non aperta		Non luogo a procedere		Sospensione		Sentenza		Totale	
AG	71	52.99%	17	12.69%	26	19.40%	9	6.72%	11	8.21%	134	100.00%
AI	6	100.00%	0	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	6	100.00%
AR	-	0.00%	0	0.00%	3	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	3	100.00%
BE	79	26.96%	94	32.08%	69	23.55%	9	3.07%	42	14.33%	293	100.00%
BL	6	7.50%	16	20.00%	56	70.00%	-	0.00%	2	2.50%	80	100.00%
BS	66	27.39%	31	12.86%	126	52.28%	10	4.15%	8	3.32%	241	100.00%
CH	1'073	44.90%	596	24.94%	432	18.08%	277	11.59%	12	0.50%	2'390	100.00%
FR	22	51.16%	5	11.63%	9	20.93%	-	0.00%	7	16.28%	43	100.00%
GE	411	41.64%	33	3.34%	470	47.62%	18	1.82%	55	5.57%	987	100.00%
GL	1	11.11%	4	44.44%	2	22.22%	-	0.00%	2	22.22%	9	100.00%
GR	21	45.65%	4	8.70%	19	41.30%	2	4.35%	-	0.00%	46	100.00%
JU	7	50.00%	0	0.00%	5	35.71%	-	0.00%	2	14.29%	14	100.00%
LU	23	18.25%	10	7.94%	77	61.11%	7	5.56%	9	7.14%	126	100.00%
NE	47	50.54%	3	3.23%	32	34.41%	3	3.23%	8	8.60%	93	100.00%
NW	12	75.00%	3	18.75%	-	0.00%	1	6.25%	-	0.00%	16	100.00%
OW	10	71.43%	0	0.00%	3	21.43%	1	7.14%	-	0.00%	14	100.00%
SG	96	48.24%	30	15.08%	46	23.12%	6	3.02%	21	10.55%	199	100.00%
SH	9	56.25%	1	6.25%	6	37.50%	-	0.00%	-	0.00%	16	100.00%
SO	42	47.73%	12	13.64%	31	35.23%	2	2.27%	1	1.14%	88	100.00%
SZ	21	41.18%	8	15.69%	17	33.33%	1	1.96%	4	7.84%	51	100.00%
TG	26	44.07%	12	20.34%	16	27.12%	2	3.39%	3	5.08%	59	100.00%
TI	305	41.84%	161	22.09%	233	31.96%	14	1.92%	16	2.19%	729	100.00%
UR	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	-	0.00%	1	33.33%	3	100.00%
VD	96	45.93%	16	7.66%	62	29.67%	3	1.44%	32	15.31%	209	100.00%
VS	17	34.00%	17	34.00%	11	22.00%	-	0.00%	5	10.00%	50	100.00%
ZG	34	21.25%	75	46.88%	35	21.88%	15	9.38%	1	0.63%	160	100.00%
ZH	379	27.91%	732	53.90%	147	10.82%	46	3.39%	54	3.98%	1'358	100.00%
Totale	2'881	38.84%	1880	25.35%	1'934	26.08%	426	5.74%	296	3.99%	7'417	100.00%

2.5.13 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità estere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale d'informazioni (art. 32 LRD, art. 13 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, OURD). Lo scambio d'informazioni avviene prevalentemente tra gli Stati membri del Gruppo Egmont⁴ e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una richiesta dall'estero, controlla le persone fisiche e giuridiche con l'ausilio delle banche dati a disposizione e le registra nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Se le stesse persone fisiche o giuridiche sono in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU estere hanno presentato, durante l'anno in esame, delle richieste d'informazione a MROS e riguardo a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri è aumentato quasi del 10 per cento.

Durante il 2011 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero di richieste leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, ovvero 564 (2010: 577), provenienti da 80 Paesi. È invece aumentato il numero delle richieste su persone fisiche e giuridiche (2123 a fronte delle 1937 richieste dell'anno precedente).


È diminuito il numero delle richieste delle FIU estere, cui l'Ufficio di comunicazione non ha potuto rispondere per ragioni formali (48 rispetto alle 77 richieste del 2010). Gran parte di queste domande era priva di un riferimento diretto alla Confederazione Svizzera (le cosiddette fishing-expedition); altre chiedevano informazioni finanziarie specifiche che possono essere ottenute soltanto mediante rogatoria. Per mancanza delle basi legali formali, l'Ufficio di comunicazione in tali casi non è autorizzato a fornire informazioni (cfr. n. 5.1).

In media l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro cinque giorni lavorativi dal momento della ricezione. I tempi di trattamento sono stati pertanto più lunghi rispetto all'anno precedente (2010: circa quattro giorni), ma sono sempre nettamente inferiori ai 30 giorni raccomandati dal Gruppo Egmont nelle «Best Practice Guidelines».

⁴ www.egmontgroup.org


Nel 2011, l'Ufficio di comunicazione ha esaminato ogni mese mediamente 177 richieste di FIU estere su persone fisiche e giuridiche. Rispetto all'anno precedente la media mensile è pertanto aumentata di 16 persone.

2011: 2123 persone / società



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Numero di richieste da parte di altre FIU



2.5.14 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero che concerne persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono utili per l'attività di analisi e rivestono un'importanza fondamentale, poiché molte delle comunicazioni inviate a MROS presentano relazioni con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico


È leggermente calato il numero di richieste inviate dall'Ufficio di comunicazione all'estero.

Nel 2011 l'Ufficio di comunicazione ha sottoposto 159 (2010: 157) richieste concernenti 999 persone fisiche e giuridiche (2010: 1033) a 53 uffici omologhi all'estero. Per rispondere alle singole richieste le FIU contattate hanno impiegato mediamente 25 giorni lavorativi. Le «Best Practice Guidelines» del Gruppo Egmont raccomandano un tempo di risposta di 30 giorni al massimo. Tuttavia, alcuni Paesi continuano a non rispettare queste direttive, cosicché l'Ufficio di comunicazione spesso deve aspettare diversi mesi o anche più a lungo prima di ricevere una risposta. Dal canto suo, MROS risponde celermente alle richieste dei partner esteri (cfr. 2.5.13).

Nell'anno in esame i partner più importanti dell'Ufficio di comunicazione sono stati gli uffici omologhi dei seguenti Paesi: Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Spagna. In media nel 2011 l'Ufficio di comunicazione ha chiesto chiarimenti alle FIU estere su 83 persone fisiche o giuridiche al mese (2010: 86). Ha inoltre chiesto a servizi omologhi esteri informazioni su persone menzionate in circa il 10 per cento delle segnalazioni pervenutegli (159 casi su 1625).


2011: 999 persone / società

2011



Per un confronto: anni 2002 - 2011

Numero di richieste da parte di MROS



3. Tipologie

3.1. *Versamento in contanti sospetto*

Un versamento in contanti di diverse centinaia di migliaia di franchi sul conto di una sua cliente ha indotto un intermediario finanziario a effettuare ulteriori accertamenti. Interpellata in merito, la cliente ha dichiarato che una parte preponderante dei fondi le era stata donata da suo padre e da suo marito a scopo d'investimento, ma non è stata in grado di fornire una spiegazione plausibile circa la loro provenienza. Ha aggiunto di tenere in casa altre ingenti somme in contanti, in parte frutto di suoi risparmi, e di attendere il versamento di diverse decine di migliaia di franchi da parte del marito cui aveva apparentemente fornito un prestito. Un altro elemento che ha destato i sospetti dell'intermediario finanziario è la richiesta della cliente di non trasmettere alcuna informazione relativa al conto in questione al marito che in quel momento si trovava all'estero. Nel corso degli ulteriori accertamenti, l'intermediario finanziario autore della comunicazione ha constatato che, diversi anni prima, il marito era stato fortemente sospettato di complicità in un reato contro il patrimonio e che la somma implicata ammontava a diverse centinaia di migliaia di franchi. Non potendo escludere che il capitale versato sul conto in questione fosse legato a tale reato, l'intermediario finanziario si è avvalso del diritto di comunicazione e ha informato MROS. Le ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione hanno rivelato che, benché il procedimento penale aperto per il reato contro il patrimonio fosse stato abbandonato, l'importo sottratto non era mai stato ritrovato. Inoltre, il marito della cliente oggetto della segnalazione era registrato in diverse banche dati giudiziarie e di polizia. MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alla competente autorità cantonale di perseguimento penale la quale ha avviato un procedimento penale.

3.2. *Tentata truffa con un assegno falso*

Alla fine del 2011, uno studio legale ha ricevuto un'e-mail in cui una sedicente ditta asiatica proponeva un mandato per la riscossione di un credito, pari a diverse centinaia di migliaia di dollari statunitensi, presso una rinomata azienda svizzera. Tuttavia la ditta asiatica non ha in seguito assegnato il mandato poiché, all'azienda svizzera sarebbe stato accordato un ultimo termine di pagamento. Trascorsi alcuni giorni, inaspettatamente e inspiegabilmente, un corriere ha consegnato allo studio legale un assegno emesso a suo favore da una banca estera, con un importo equivalente a quello che avrebbe dovuto riscuotere. La lettera accompagnatoria era stata spedita da una località del Nord America e il mittente riportato sulla busta era apparentemente una succursale dell'azienda debitrice. In mancanza di un mandato e viste le circostanze sospette, lo studio legale ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti. Ha così scoperto che il carattere dell'intestazione della lettera non corrispondeva a quello utilizzato dall'azienda debitrice e che l'assegno era falso. Anche se l'analisi eseguita da MROS non ha consentito di raccogliere ulteriori informazioni rilevanti, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alla competente autorità cantonale di perseguimento penale, presso la quale era già in

corso un procedimento penale correlato a questo caso. Con ogni probabilità, l'intento degli autori di questa tentata truffa era di indurre lo studio legale ad accreditare immediatamente l'importo dell'assegno sul proprio conto per poi girarlo rapidamente ai sedicenti rappresentanti della ditta asiatica, prima che si scoprisse che l'assegno era falso.

3.3. Bonifico estero poco plausibile

All'inizio del 2011, uno studio legale con sede in un Paese estero ha versato 300 000 dollari statunitensi sul conto di un cliente originario dello stesso Paese. Il servizio di compliance dell'intermediario finanziario ha invitato il consulente responsabile a effettuare ulteriori accertamenti riguardo allo sfondo economico di tale bonifico. Interpellato in merito, il cliente ha spiegato al consulente che il versamento era stato effettuato in adempimento a un obbligo contrattuale e che il mittente era un noto studio legale che rappresenta, in determinati affari, anche le autorità del suo Paese. Il consulente ha allora chiesto al cliente di descrivere più in dettaglio gli obblighi contrattuali che lo legano allo studio legale e ha inoltrato le informazioni ricevute al servizio di compliance con l'indicazione che il cliente non sembrava intenzionato a rivelare i dettagli della transazione. Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, il compliance officer ha ritenuto che questa fosse insufficiente poiché mancavano dettagli di rilievo. Altre ricerche in fonti pubbliche hanno rivelato che l'autore del versamento era implicato in attività criminali, quali la sottrazione di fondi pubblici nel Paese di origine del cliente. Inoltre, la titolare dello studio legale che aveva effettuato il bonifico sarebbe un avvocato vicina al presidente di tale Paese. Alla luce di questi nuovi elementi, il consulente ha ricontattato il cliente, ma invano. Lo sfondo economico del versamento sospetto è rimasto poco chiaro. Sulla scorta di alcune dichiarazioni del cliente, il consulente ha ipotizzato che una parte del versamento consisteva in pagamenti di favori e per questo motivo l'intermediario finanziario ha inviato una comunicazione di sospetto a MROS. Anche se le ricerche nelle banche dati giudiziarie e di polizia disponibili e gli ulteriori accertamenti sulle persone menzionate nella comunicazione di sospetto non hanno sortito risultati di rilievo e benché MROS abbia ritenuto che non era opportuno presentare una richiesta alla FIU del Paese di origine del cliente, ha trasmesso la comunicazione di sospetto al Ministero pubblico della Confederazione.

3.4. Trasferimento di contanti connesso alla tratta di esseri umani

Un *money transmitter* ha segnalato una relazione di affari che gli sembrava sospetta a causa dei versamenti di denaro contante verso Paesi africani effettuati a intervalli regolari dal cliente. L'elenco delle transazioni indica che, in poco meno di due anni, il cliente ha versato oltre 100 000 franchi ripartiti in circa 200 versamenti destinati a quasi 30 persone. La regolarità dei versamenti, emersa durante un controllo di routine, e l'entità dell'importo complessivo risultavano poco plausibili per il *money transmitter* che, del resto, pur avendo avuto più occasioni per adempiere i propri obblighi di chiarimento ai sensi dell'articolo 6 LRD, non aveva mai chiesto spiegazioni al cliente né sulla provenienza del denaro né sullo sfondo economico di tali versamenti. Dagli ulteriori accertamenti svolti da MROS è emerso che l'autore dei versamenti è indagato per sospetta attività di passatore e tratta di esseri

umani e, più precisamente, di introdurre clandestinamente richiedenti l'asilo africano nei Paesi limitrofi della Svizzera dove le costringe a prostituirsi. In occasione di un controllo dei veicoli in entrata in Svizzera, sotto il sedile del passeggero dell'automobile del cliente le guardie di confine hanno rinvenuto parecchie decine di migliaia di franchi. Interrogato in merito alla provenienza di tale denaro, il cliente non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile. Oltre che sull'autore dei versamenti, le autorità hanno focalizzato la loro attenzione anche su uno dei beneficiari al quale il cliente aveva versato diverse migliaia di franchi. Il beneficiario è una persona di origine africana che nel 2010 era giunto in Svizzera per via aerea passando per un Paese dell'Europa occidentale. A causa del suo comportamento atipico era stato controllato dalla polizia per sospetto traffico di stupefacenti, ma avendo superato il controllo doganale e quello delle persone, ha potuto entrare liberamente in Svizzera. Gli indizi raccolti lasciano tuttavia supporre che, con ogni probabilità, l'autore dei versamenti appartiene a un'organizzazione criminale dedita alla tratta di clandestini dall'Africa occidentale verso l'Europa e allo sfruttamento della prostituzione. Poiché almeno una parte del denaro versato tramite il *money transmitter* ha origine criminale e il cliente era già stato oggetto di un'inchiesta della polizia giudiziaria, MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

3.5. *Acquisto di un immobile da parte di un'organizzazione criminale*

Un potenziale cliente originario di un Paese dell'Europa sudorientale ha fissato un appuntamento con un consulente di una banca per discutere sul finanziamento per l'acquisto di un immobile. Durante l'incontro, ha dichiarato di essere in grado di pagare di tasca propria circa il 25 per cento del prezzo di acquisto che ammontava a qualche milione di franchi, mentre la banca avrebbe dovuto coprire il restante 75 per cento. Per dimostrare la propria liquidità, ha esibito dei documenti di una banca del suo Paese di origine che attestavano il possesso di un capitale proprio, ma la cui autenticità è stata messa in dubbio dalla banca autrice della comunicazione di sospetto che pertanto ha deciso di effettuare una ricerca su Internet. Così ha scoperto diversi documenti nei quali il nome del potenziale cliente risultava collegato a un'organizzazione terroristica attiva in Europa orientale.

La banca ha segnalato immediatamente il caso a MROS, poiché sospettava che la persona che chiedeva il finanziamento avesse intenzione di truffarla con una conferma bancaria fasulla oppure di acquistare un immobile in Svizzera con beni patrimoniali di origine criminale. Per questo motivo la banca non ha concesso il finanziamento.

Stranamente, il cliente ha reagito con calma. Secondo il consulente è probabile che non si trattava del primo rifiuto che aveva ricevuto e che si aspettava una decisione negativa. Ciò nonostante, sino a quel momento, nessun'altra banca aveva inviato una comunicazione a MROS. Le ricerche eseguite dall'Ufficio di comunicazione hanno rafforzato il sospetto che la persona interessata appartenesse a un'organizzazione criminale. Il suo nome, infatti, figura in un elenco, pubblicato su Internet, di oltre cento persone appartenenti a un gruppo paramilitare dell'Europa orientale accusate di aver partecipato a uccisioni di civili e traffici di stupefacenti. Le persone menzionate nell'elenco sono altresì sospettate di essere in

contatto con gruppi di terroristi islamici dai quali sarebbero state addestrate. Le informazioni di base (data di nascita, attività professionale ecc.) raccolte da MROS hanno permesso di stabilire che il potenziale cliente è la stessa persona che figura nell'elenco citato. Ulteriori domande poste alla banca hanno inoltre rivelato che l'acquisto di un immobile era incompatibile con il profilo del potenziale cliente. La banca, del resto, sapeva che quest'ultimo ha un tenore di vita modesto e che sua moglie lavora a turni in una fabbrica. I soggiorni accertati che egli compie, a intervalli regolari, nel suo Paese di origine gli avrebbero consentito di mantenere i contatti con alcune organizzazioni criminali e di riciclare il loro denaro mediante l'acquisto di immobili in Svizzera.

Poiché il potenziale cliente appartiene verosimilmente a un'organizzazione terroristica attiva a livello internazionale, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa al Ministero pubblico della Confederazione che, al termine degli accertamenti preliminari, ha emesso, nei confronti della persona oggetto della segnalazione, una decisione di non luogo a procedere per insufficienza di indizi di riciclaggio di denaro.

3.6. *Apertura di un conto con un'identità rubata*

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS una relazione d'affari con una cliente che aveva dichiarato di provenire da un Paese sudamericano e di lavorare come venditrice. Sul conto della donna era stato effettuato un bonifico di diverse decine di migliaia di franchi provenienti da un conto a lei intestato presso un altro istituto finanziario, specializzato nell'offerta di finanziamenti. L'importo in questione sembrava un credito che la cliente si era fatta versare sul conto oggetto della comunicazione. Alcuni giorni più tardi, tuttavia, un emittente di carte Travel Cash ha informato l'intermediario finanziario che, di recente, la donna aveva fatto caricare alcune carte Travel Cash con diverse decine di migliaia di franchi provenienti dal conto oggetto della segnalazione.

Sulla scorta di questa informazione, l'intermediario finanziario ha iniziato a esaminare più da vicino la relazione d'affari e ha scoperto che la cliente non era la venditrice e che qualcuno ne aveva rubato l'identità per aprire un conto a suo nome. La vera venditrice ha affermato di non aver mai aperto un conto presso l'intermediario finanziario e di non aver mai ricevuto la relativa corrispondenza o documentazione. Il confronto fra le fotografie sulle carte d'identità della venditrice e della cliente ha rivelato che si trattava effettivamente di due persone diverse. Degli sconosciuti avevano aperto per corrispondenza il conto oggetto della segnalazione e avevano allegato alla domanda di apertura la copia di una carta di identità svizzera contraffatta. Quest'ultima era stata autenticata da un servizio autorizzato, ma in seguito è stato scoperto che l'autore dell'autenticazione non esisteva.

La documentazione del conto recapitata per posta alla venditrice è stata sottratta dalla sua buca lettere dagli autori del raggio. Sulla base di questi elementi si può dedurre che, con l'inganno e servendosi di un'identità rubata, terzi ignoti hanno ottenuto un credito da un istituto finanziario e se lo sono fatti versare sul conto oggetto della segnalazione, anch'esso aperto servendosi una falsa identità. Il denaro è stato poi accreditato

immediatamente su carte Travel Cash e la parte restante prelevata in contanti da diversi distributori automatici.

Le ulteriori ricerche svolte da MROS sono rimaste senza successo, perché i nominativi delle persone che hanno utilizzato indebitamente l'identità della venditrice non sono noti. La venditrice non ha precedenti. Poiché dal conto segnalato sono transitati beni patrimoniali di provenienza criminale, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

3.7. *Un caso anomalo di phishing*

Un intermediario finanziario è stato informato via SWIFT da un'altra banca che un pagamento a favore di un cliente era stato apparentemente ottenuto in modo fraudolento e che la vittima ne chiedeva la restituzione. A prima vista, l'episodio aveva l'aria di un classico caso di phishing, ma un esame più approfondito ha rivelato che il conto in questione appartiene a una ditta svizzera che vende carte prepagate via Internet. Tali carte, così come il relativo credito, permettono di usufruire di vari servizi, ad esempio la possibilità di giocare partite di poker su Internet. Con ogni probabilità, il proprietario della ditta non aveva nulla a che vedere con la truffa segnalata. Ciò nonostante, si è espressamente rifiutato di dotare il proprio sito di un sistema di sicurezza in grado di proteggere sufficientemente da furti di dati i clienti che acquistano carte prepagate sulla sua homepage. Gli attacchi di phishing consistono nella sottrazione di dati della clientela, come nome, cognome, indirizzo e relazione bancaria, con l'ausilio di un cavallo di Troia e nel successivo «saccheggio» dei conti. Accertamenti condotti dall'intermediario finanziario presso l'autorità di vigilanza competente, ossia la FINMA, hanno rivelato che, per svolgere l'attività di intermediario finanziario, la ditta avrebbe dovuto disporre di un'autorizzazione. Non avendone mai fatto richiesta, essa rischia l'apertura di un procedimento di vigilanza. Poiché la truffa è stata commessa con i metodi del phishing, la segnalazione dell'intermediario finanziario è stata trasmessa a un'autorità cantonale di perseguimento penale che ha avviato un'inchiesta contro ignoti per riciclaggio di denaro il cui esito non è ancora noto.

3.8. *Trafficanti di migranti o semplicemente persone benintenzionate?*

Una banca ha esaminato con attenzione una relazione d'affari con una cliente in seguito a una segnalazione ricevuta dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), a sua volta contattata da un gruppo di esperti incaricato di vigilare sul rispetto delle sanzioni dell'ONU contro due Paesi africani. Secondo tali esperti, infatti, nonostante gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per impedire un esodo di massa da uno di questi Paesi, funzionari dell'esercito e delle forze di sicurezza locali erano coinvolti in attività legate al traffico di migranti e intasavano denaro da coloro che potevano permettersi di lasciare il Paese. Fuggendo, tali persone si sottraevano al reclutamento da parte dell'esercito evitando di essere mandate a combattere nel conflitto in atto tra i due Paesi africani. Secondo il gruppo di esperti, il giro d'affari di queste operazioni ammontava a diversi milioni.

Gli accertamenti svolti dall'ufficio di monitoraggio dell'ONU hanno consentito di individuare il numero di cellulare di una cliente della banca e il numero del suo conto dal quale venivano eseguiti i pagamenti destinati ai trafficanti di migranti, i quali permettevano, in seguito, ai migranti di proseguire il viaggio. La richiesta di informazioni su tale conto e su eventuali transazioni sospette presentata dalla SECO hanno indotto la banca a esaminare più da vicino la relazione d'affari.

La banca ha così scoperto che, dal dicembre 2009, diverse persone avevano effettuato sul conto, dalla Svizzera e dall'estero, numerosi versamenti. Nel giro di un anno la somma depositata ha raggiunto un importo a sei cifre. La maggior parte è stata successivamente suddivisa in più parti e trasferita in una banca all'estero per essere consegnata a due persone ivi residenti. Alla luce di questi elementi, la banca ha deciso di segnalare la relazione bancaria sospetta a MROS.

Dalle ricerche eseguite dall'Ufficio di comunicazione è emerso che, per saperne di più sulla titolare del conto, la SECO si era rivolta anche alla Polizia giudiziaria federale, la quale aveva risposto di non disporre di informazioni sufficienti per aprire un procedimento penale a carico della donna. Gli estratti conto esaminati da MROS e altre circostanze rafforzano tuttavia il sospetto che la titolare del conto fungesse da persona di collegamento e che collaborasse all'organizzazione di attività legate all'immigrazione clandestina. Il denaro confluito sul conto a lei intestato proveniva perlopiù da persone originarie dei Paesi in conflitto che avevano già ottenuto asilo in un Paese europeo. Se ne può dedurre che esse abbiano dovuto pagare un riscatto affinché i loro familiari, bloccati in una località costiera del Mediterraneo, potessero proseguire il viaggio verso l'Europa. Per questo motivo la segnalazione è stata trasmessa alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

3.9. *Creditori raggirati con un falso pegno materiale?*

Nell'agosto 2011, il versamento di due consistenti accrediti sul conto di un cliente nell'arco di due settimane ha attirato l'attenzione della banca autrice della segnalazione. I pagamenti, il cui importo complessivo ammontava a 400 000 franchi, provenivano da due persone con lo stesso cognome. Il titolare del conto ha fornito all'istituto di credito informazioni imprecise e risposte evasive cadendo in diverse contraddizioni. Ha comunque esibito un accordo stipulato con gli autori del versamento dal quale risulta che l'ingente somma è un prestito al tasso d'interesse annuo del 5 per cento rimborsabile in tre anni. Quale pegno a garanzia dell'operazione, il contratto prevedeva la cessione ai creditori del dipinto di Andrea del Sarto «Madonna della Scala» del XVI secolo.

Il cliente ha inoltre fornito alla banca la copia di un contratto dal quale risulta che il dipinto non gli appartiene, ma che lo ha ricevuto da una terza persona con l'incarico di venderlo per suo conto. Le verifiche svolte dall'istituto di credito hanno permesso di accertare che, con tutta probabilità, il «dipinto storico» citato non è un originale di Andrea del Sarto, ma, nella migliore delle ipotesi, l'opera di uno dei suoi allievi. Il suo valore ammonterebbe

quindi soltanto ad alcune decine di migliaia di franchi e sarebbe insufficiente a coprire la somma prestata. La banca ne ha dedotto che i creditori erano stati ingannati sul valore del dipinto e che avevano concesso un prestito (praticamente senza garanzie) partendo da presupposti errati.

Dagli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione è emerso che il cliente segnalato era già noto alle autorità e risultava coinvolto in precedenti casi di truffa, sebbene non fosse mai stato condannato. Ulteriori verifiche del coordinatore per le indagini sui furti di beni culturali dell'Ufficio federale di polizia hanno confermato che il dipinto utilizzato come garanzia non poteva essere l'originale, in quanto quest'ultimo si trova da tempo al Museo del Prado di Madrid. Neppure le dimensioni del quadro originale (1,77 x 1,35 m) corrispondono a quelle del dipinto che il titolare del conto conservava nel suo deposito (178,5 x 138 cm). Secondo l'esperto, l'opera in questione vale al massimo 30 000 franchi (sempre che si tratti di una delle dieci copie ufficiali dell'originale). Tali dipinti possono però essere ordinati anche via Internet. Un «artista di talento» può dipingere una copia di buona qualità di un quadro di questo genere in un paio di settimane e per poche centinaia di franchi.

Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, sussiste una frode creditizia se al momento della conclusione del contratto il beneficiario del prestito inganna il creditore sulla sua capacità di rimborso. L'offerta di una garanzia fittizia che in realtà non copre l'ammontare della prestazione dovuta costituisce un reato di truffa. Si presume che i creditori siano stati indotti a concedere l'ingente prestito con un inganno sul valore del dipinto. Vi è quindi il sospetto di truffa e appropriazione indebita. Apparentemente, il quadro in questione non appartiene nemmeno al titolare del conto, ma a uno dei suoi clienti che gliel'ha affidato per la vendita (e certamente non per permettergli di ottenere un prestito personale). Il caso è tuttora pendente presso un'autorità cantonale di perseguimento penale.

3.10. Legami familiari

Nell'ambito del monitoraggio delle transazioni, un intermediario finanziario ha notato un fatto inconsueto. Su un conto risparmio per la gioventù che gestisce, erano stati eseguiti diversi versamenti di somme cospicue. Poiché dagli accertamenti svolti è emerso anche un bonifico di 30 000 franchi, l'intermediario finanziario ha chiesto chiarimenti sulle inusuali transazioni ai genitori del titolare del conto. Solo dopo ripetute richieste, questi hanno spiegato che il denaro proveniva dalla vendita di un chiosco ambulante di proprietà familiare e che la somma avrebbe dovuto servire per la formazione del figlio.

In seguito, tuttavia, la maggior parte dei presunti ricavi della vendita sono stati impiegati per operazioni di vario genere invece di restare sul conto risparmio del figlio, come asserito in precedenza dai genitori. Sono serviti, tra l'altro, a pagare l'affitto e le tasse di licenza per una nuova attività immobiliare avviata dalla madre. Ulteriori verifiche dell'intermediario finanziario hanno permesso di accertare che i genitori versavano in

grosse difficoltà finanziarie ed erano indebitati anche nei confronti dell'istituto finanziario autore della segnalazione. Quest'ultimo è stato costretto ad avviare diverse procedure d'esecuzione contro la coppia, che sono sfociate nell'emissione di un attestato di carenza di beni.

Gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di comunicazione presso l'ufficio d'esecuzione del luogo di domicilio dei genitori hanno permesso di stabilire che quest'ultimi avevano accumulato debiti consistenti e che nel frattempo erano stati emessi numerosi attestati di carenza di beni. Per recuperare un po' di liquidità, la coppia aveva dunque deciso di vendere il chiosco ambulante, ricavandone 60 000 franchi. L'importo avrebbe permesso di saldare una buona parte dei debiti, ma la vendita non era stata notificata all'ufficio d'esecuzione e il denaro era stato almeno in parte nascosto sul conto del figlio.

L'Ufficio di comunicazione è giunto alla conclusione che, nascondendo o dissimulando beni patrimoniali all'ufficio d'esecuzione competente, i coniugi hanno probabilmente violato l'articolo 163 del Codice penale (bancarotta fraudolenta; reati nell'esecuzione per debiti) e danneggiato gravemente i propri creditori. Il caso è stato trasmesso a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

3.11. *Un entourage privo di scrupoli*

Gli aventi diritto economico a delle relazioni d'affari aperte presso un intermediario finanziario hanno percepito ingenti somme di denaro, presumibilmente a discapito di una ricca vedova di 95 anni, prima beneficiaria di una fondazione costituita dal marito quando ancora era in vita al fine di assicurarle una sicurezza finanziaria. La beneficiaria è una signora anziana, afflitta da cecità, che non ha un'idea precisa della fortuna lasciatale dal marito. Sulla base degli elementi a sua disposizione, l'intermediario finanziario ha dedotto che l'entourage dell'ereditiera, composto di secondi beneficiari della fondazione (la cui identità e le cui quote sarebbero cambiate dopo il decesso dell'uomo, senza che fossero state apportate le necessarie modifiche alla documentazione societaria), aveva approfittato dello stato della vedova e dei legami stretti per farsi attribuire importanti liberalità. Nella vicenda era apparentemente coinvolto anche un collaboratore di una società di gestione con diritto di firma sia per la relazione d'affari intestata alla fondazione, sia per quelle degli aventi diritto economico. L'intermediario finanziario non ha potuto verificare la validità delle modifiche apportate alla documentazione societaria, poiché l'amministratore si è sempre rifiutato di esibire i regolamenti successivi della fondazione. Ciononostante, l'ereditiera ha firmato a due riprese documenti concernenti trasferimenti importanti di averi appartenenti alla fondazione a favore delle persone citate in precedenza e di loro società, facendo sorgere seri dubbi sulla sua reale capacità di discernimento. L'intermediario finanziario si è quindi rifiutato di eseguire un ordine di trasferimento di somme depositate dai conti delle società offshore intestati alle persone summenzionate verso altri conti aperti presso il nuovo datore di lavoro (un altro intermediario finanziario) dell'avente diritto di firma.

La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale per sospetto di truffa e/o di usura.

3.12. *La lobby dell'energia sudamericana alimenta la corruzione*

Un intermediario finanziario è giunto a conoscenza di un articolo pubblicato sulla stampa estera, secondo cui alcuni suoi clienti erano apparentemente coinvolti in un caso di corruzione di funzionari pubblici sudamericani e di riciclaggio internazionale di denaro. L'avente diritto economico alla relazione d'affari avrebbe in particolare ricevuto da un'azienda straniera attiva nel campo degli impianti elettrici, delle somme destinate a corrompere funzionari in cambio di contratti con una società elettrica statale del Paese in questione. L'intermediario finanziario ha sospettato che la relazione d'affari che, secondo i suoi registri, era intestata a una società offshore, pure implicata nella faccenda, servisse per compiere attività di corruzione. L'analisi delle transazioni effettuata dall'intermediario finanziario ha, in effetti, evidenziato bonifici sospetti provenienti da diverse controparti attive nel campo dell'elettricità. Nell'intento di accertare i vantaggi illeciti di cui potrebbero aver beneficiato alcuni funzionari tramite la suddetta relazione d'affari, l'intermediario finanziario ha concentrato la sua attenzione sulle uscite più consistenti e su quelle destinate a Paesi sudamericani. Sono emerse diverse transazioni sospette, segnatamente a favore di società che vendono imbarcazioni di lusso, automobili o beni immobili, ricollegabili all'articolo di giornale di cui sopra.

In risposta ai chiarimenti richiesti, l'intermediario finanziario ha ricevuto soltanto la domanda di chiusura della relazione d'affari firmata dai mandatarî e alcune telefonate della procuratrice di quest'ultimo che sollecitavano tale operazione.

La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale per sospetto di corruzione, riciclaggio di denaro e presunta organizzazione criminale.

3.13. *Studi molto cari*

Un intermediario finanziario ha individuato un bonifico internazionale effettuato da uno dei suoi clienti verso un Paese africano, La sua attenzione è stata attirata dall'importo che, in considerazione del profilo del cliente, era molto elevato. Le prime verifiche hanno fatto emergere altri trasferimenti di somme complessivamente importanti. Poiché la richiesta di chiarimenti specifici non ha permesso di dissipare i dubbi, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS.

Nell'ambito della sua analisi, l'Ufficio di comunicazione ha esaminato innanzitutto le transazioni effettuate sul conto del cliente, sul quale varie persone versavano frequentemente piccole somme. In seguito gli importi accumulati venivano trasferiti verso il Paese africano in questione.

MROS ha inoltre notato la scarsa plausibilità delle spiegazioni fornite. In effetti, il cliente aveva affermato che i piccoli versamenti erano rimborsi di prestiti che aveva concesso ad amici oppure introiti occasionali, ad esempio retribuzioni per corsi che aveva tenuto.

L'interessato non è stato tuttavia in grado di fornire giustificativi adeguati per corroborare le sue affermazioni. Il trasferimento del denaro verso il Paese africano era, dal canto suo, era stato presentato come il rimborso di un prestito di studio. Nulla permetteva tuttavia di

dimostrarlo. Infine, il reddito del cliente non giustificava il versamento di importi così elevati.

Anche la casualità della scoperta del caso da parte dell'intermediario finanziario ha attirato l'attenzione dell'Ufficio di comunicazione. Considerato il volume delle somme versate sul conto, l'intermediario finanziario avrebbe dovuto rendersi conto prima di tali transazioni anomale. L'analisi dei movimenti ha infatti dimostrato che erano state effettuate altre operazioni e che nell'arco di diversi mesi era stata accumulata una somma molto elevata. Il profilo del cliente non giustificava introiti di queste dimensioni.

Non potendo escludere l'origine criminale dei fondi, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale competenti.

3.14. L'opportunità di investire nell'azienda

Un intermediario finanziario ha segnalato il caso di una multinazionale estera cui sono intestati diversi conti. I dipendenti della società, anch'essi stranieri, vengono in genere assunti sulla base di contratti annuali e, al termine di questo periodo, tornano nel loro Paese. L'intermediario finanziario si è insospettito perché i conti degli ex dipendenti venivano chiusi girando il saldo sul conto dell'amministratore dell'azienda. Dopo tali transazioni, è pervenuto l'ordine di trasferire la maggior parte delle somme sul conto bancario di una società domiciliata all'estero (ma non nel Paese d'origine dei dipendenti). Alla richiesta di chiarimenti, la mandataria della società ha risposto che il raggruppamento dei fondi veniva effettuato per evitare grosse spese di trasferimento. Non ha però fornito spiegazioni plausibili sul perché una parte del denaro sia rimasta sul conto dell'amministratore.

Ulteriori ricerche hanno permesso all'intermediario finanziario di accertare che, alla fine dei rapporti di lavoro, diversi impiegati versavano somme importanti a favore di una società su un conto bancario all'estero. Non è stato possibile stabilire alcun legame tra tale società e la multinazionale in questione. Una parte dei dipendenti aveva inoltre effettuato versamenti sul conto del precedente amministratore, mentre altri continuavano a farlo su quello del gestore attuale.

Peraltro, sui conti stipendio degli impiegati non vi erano praticamente stati movimenti durante il periodo di lavoro in Svizzera. Da tali conti veniva prelevata solamente una piccola somma mensile da parte della mandataria.

L'intermediario finanziario era infine sorpreso del fatto che, al momento della loro partenza, gli impiegati non effettuassero alcun prelievo, non fosse altro che per rimpatriare una parte dei loro averi. In assenza di uno sfondo economico chiaro, l'intermediario finanziario ha inviato una comunicazione a MROS.

Non avendo ottenuto alcun risultato dalle verifiche sulle persone, l'Ufficio di comunicazione si è concentrato sulle transazioni la cui analisi ha confermato le constatazioni della banca. Nell'impossibilità di effettuare ricerche supplementari, MROS ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale. L'Ufficio di comunicazione ha formulato ipotesi di reati di appropriazione indebita, truffa e tratta di esseri umani.

Dopo aver aperto un'istruzione e bloccato i conti, il Ministero pubblico competente ha sentito le persone coinvolte, le quali hanno esibito, come giustificativi dei trasferimenti, dei

documenti firmati dai dipendenti dai quali risultava che i fondi dovevano essere investiti nella società. Visti tali documenti (alcuni autenticati da notai), considerata l'assenza di denunce da parte dei dipendenti e l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di un reato preliminare del riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico ha archiviato il caso.

3.15. *Le cassette di sicurezza non sono eterne*

Contemporaneamente all'apertura di un conto (il cui saldo è negativo da anni), una società ha concluso con l'intermediario finanziario un contratto di locazione per una cassetta di sicurezza. Poiché non aveva avuto notizie del rappresentante legale della società da almeno cinque anni e visto il saldo negativo del conto, l'intermediario finanziario ha deciso nel 2006 di forzare la cassetta di sicurezza che conteneva un'importante somma in una valuta fuori corso ma ancora convertibile.

Nel corso del 2011, l'avente diritto economico si è presentato presso la sede della banca e ha chiesto di accedere alla cassetta di sicurezza. L'intermediario finanziario l'ha pregato di tornare più tardi, poiché la procedura richiedeva verifiche supplementari. In seguito a tali controlli, l'intermediario finanziario ha scoperto che l'interessato era coinvolto in una vasta inchiesta aperta nel suo Paese d'origine per truffa, corruzione e altri reati gravi. Nel caso erano implicati diversi funzionari pubblici e anche alcuni uomini politici. Inoltre, l'attività dell'avente diritto economico e i suoi rapporti con il rappresentante legale della società titolare del conto rendevano sospetta l'origine dei fondi ritrovati nella cassetta di sicurezza e depositati una decina di anni prima che fosse avviata l'inchiesta in corso. Date queste circostanze, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS.

Dopo alcune verifiche, l'Ufficio di comunicazione ha potuto escludere con certezza l'esistenza di qualsiasi legame tra gli averi reperiti nella cassetta di sicurezza e la recente inchiesta che vede coinvolto l'avente diritto economico nel suo Paese. Ulteriori ricerche hanno permesso di accertare che l'interessato era già stato perseguito penalmente, sempre nel suo Paese, negli anni Novanta. All'epoca, le accuse erano state abbandonate perché cadute in prescrizione. Anche se i fondi provenivano da un'attività criminale svolta nel periodo in questione, un tribunale aveva deciso di abbandonare il procedimento a causa della prescrizione. Ciò significa che non poteva essere avviata alcuna procedura penale e tale considerazione ha indotto MROS ad archiviare la comunicazione.

4. La prassi di MROS

4.1. Prassi di MROS concernente l'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) in relazione alle ordinanze urgenti del Consiglio federale (sanzioni nei confronti di persone originarie della Tunisia, dell'Egitto ecc.)

In base al diritto d'urgenza (art. 184 cpv. 3 Cost., RS 101) il Consiglio federale ha emanato le seguenti ordinanze:

- ordinanza del 2 febbraio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (RS 946.231.132.1);
- ordinanza del 19 gennaio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia (RS 946.231.175.8).

Conformemente a tali ordinanze, gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le relazioni d'affari con talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto o della Tunisia e a bloccare i relativi beni patrimoniali.

A tale proposito la FINMA ha indicato sul proprio sito Internet che «l'annuncio alla DDIP non dispensa l'intermediario finanziario dal dare tempestiva comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro».

MROS intende spiegare come interpretare tale affermazione, vale a dire quando occorre rispettare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD (RS 955.0).

Gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE le persone, le società e/o le organizzazioni elencate negli allegati delle ordinanze e a bloccarne i beni patrimoniali. Questa procedura è indipendente da una segnalazione indirizzata all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), cui non si deve nemmeno inviare una copia della segnalazione inviata alla DDIP. Se invia una segnalazione alla Direzione del diritto internazionale pubblico, un intermediario finanziario è tenuto a eseguire, conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera b LRD, accertamenti particolari sulla relazione d'affari oggetto della segnalazione. Se, oltre alla circostanza che la segnalazione riguarda persone, società e/o organizzazioni elencate negli allegati delle ordinanze, non emergono altri elementi di sospetto, non esiste alcun sospetto fondato.

Se invece, oltre alla circostanza che la segnalazione riguarda persone, società e/o organizzazioni elencate negli allegati dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto o della Tunisia, esistono altri elementi che suffragano un sospetto fondato, l'intermediario finanziario è tenuto a rispettare l'obbligo di comunicazione a MROS conformemente all'articolo 9 LRD.

Per elementi di sospetto s'intendono, ad esempio, indizi d'inchieste penali in corso in Svizzera o all'estero nei confronti delle persone fisiche o giuridiche interessate (cfr. a tale proposito p. es. il Regolamento CE n.101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia e i motivi indicati in merito alle persone elencate nell'allegato IA), richieste di assistenza giudiziaria, sistemi di transazioni non plausibili, l'esistenza di conti di passaggio ecc.

In caso di un sospetto semplice è possibile inviare una comunicazione in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 30^{ter} capoverso 2 del Codice penale (CP).

L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD comporta il blocco dei beni patrimoniali conformemente all'articolo 10 LRD. Visto che le ordinanze del Consiglio federale prevedono già il blocco dei beni patrimoniali, in questi casi tale disposizione della LRD potrebbe sembrare superflua, ma non è così. Si tratta di due tipi diversi di blocco che sono retti da basi legali diverse. Infatti, se una persona menzionata in una delle ordinanze del Consiglio federale viene ad esempio stralciata dall'elenco, il blocco dei beni è revocato. Se tuttavia sussiste un sospetto fondato e se è stata inviata una comunicazione di sospetto a MROS ai sensi dell'articolo 9 LRD, la legge prescrive che i beni patrimoniali devono rimanere bloccati per altri cinque giorni feriali (art. 10 LRD).

4.2. *Obbligo di comunicazione nel caso in cui le trattative per l'avvio di una relazione d'affari vengono interrotte e nel caso di una relazione d'affari senza beni patrimoniali?*

Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD l'intermediario finanziario che interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari perché nutre il sospetto fondato che vi sia un nesso tra i beni patrimoniali e la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, un crimine o il finanziamento del terrorismo, lo deve comunicare senza indugio. Tuttavia, se si interpreta la legge in senso stretto, nel caso di una relazione d'affari esistente nel cui ambito non sono ancora stati depositati beni patrimoniali, non è obbligatorio inviare una comunicazione secondo l'articolo 9 LRD, anche se la lettera b del capoverso 1 dell'articolo sancisce che la comunicazione deve essere effettuata al momento dell'interruzione delle trattative. Per l'intermediario finanziario si tratta effettivamente di una situazione a prima vista contraddittoria, se non addirittura paradossale. Se si interpreta l'articolo 9 LRD secondo la volontà del legislatore e si considerano e interpretano le lettere a e b nel loro complesso, l'Ufficio di comunicazione ritiene che, in presenza di un sospetto fondato, l'obbligo di comunicazione valga anche nel caso di una relazione d'affari già instaurata senza beni patrimoniali. Entrano in linea di conto le situazioni seguenti.

1) I beni patrimoniali sono stati trasferiti altrove prima che l'intermediario finanziario abbia ricevuto le informazioni che avrebbero potuto suffragare un sospetto fondato ai sensi dell'articolo 9 LRD.

È opinione giuridica comune che al momento della segnalazione del sospetto i beni patrimoniali non devono necessariamente essere disponibili. Basta che lo fossero in precedenza (cfr. Werner de Capitani, Kommentar Einziehung/Organisiertes Verbrechen/Geldwäscherei, vol. II, Schulthess Verlag, 2002, Art. 9 GwG, N 49, pag. 1002; come pure Daniel Thelesklaf, Kommentar zum Geldwäschereigesetz, Orell Füssli Verlag AG, 2003, Art. 9 GwG, N.8). Si tratta, in questi casi, di perseguire in senso lato lo scopo della legislazione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ossia identificare ed eventualmente confiscare i beni patrimoniali ottenuti con metodi criminali. Attraverso il «papertrail» le autorità di perseguimento penale hanno ancora accesso ai beni patrimoniali trasferiti. Tuttavia, anche le transazioni sono molto importanti per l'inchiesta penale.

2) I beni patrimoniali annunciati all'apertura del conto non sono ancora stati depositati, ma l'intermediario finanziario riceve informazioni che avvalorano un sospetto fondato ai sensi dell'articolo 9 LRD.

È contraddittorio che i conti aperti sui quali non sono ancora stati versati beni patrimoniali (sebbene esista già una relazione d'affari) non siano assoggettati all'obbligo di comunicazione quando ci si trova in presenza di un sospetto fondato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, mentre invece l'interruzione delle trattative in vista dell'avvio di una relazione d'affari giustifica l'obbligo di comunicazione sulla base degli stessi motivi. In entrambi i casi si tratta in effetti di un sospetto fondato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD. Daniel Thelesklaf non condivide tale interpretazione. Nel commento alla legge contro il riciclaggio di denaro (Kommentar zum Geldwäschereigesetz Orell Füssli Verlag AG, 2° edizione 2009, Art. 9 GwG in N. 8) rileva che in assenza di beni patrimoniali non può sorgere il sospetto che questi provengano da attività criminali, siano legati al riciclaggio, soggiacciano al potere di disporre di un'organizzazione criminale o servano al finanziamento del terrorismo. L'Ufficio di comunicazione ritiene che l'interpretazione di Thelesklaf sia troppo restrittiva e che le lettere a e b dell'articolo 9 capoverso 1 LRD debbano essere considerate e interpretate insieme. Secondo la lettera b l'obbligo di comunicazione si riferisce espressamente all'esistenza di un sospetto fondato ai sensi della lettera a, nella consapevolezza che durante la fase che precede l'avvio di una relazione d'affari non possono essere stati depositati beni patrimoniali, sebbene la lettera a dello stesso articolo menzioni espressamente tale circostanza. Pertanto, in presenza di un sospetto fondato, l'obbligo di comunicazione si applica anche alle relazioni d'affari nel cui ambito non sono ancora stati depositati beni patrimoniali.

5. Organi internazionali

5.1. *Gruppo Egmont*

Nel 2011 i gruppi di lavoro del Gruppo Egmont si sono riuniti a Oranjestad ad Aruba in primavera, e in estate a Yerevan, in Armenia, dove si è tenuta anche la seduta plenaria. I rapporti sui singoli gruppi di lavoro e sullo sviluppo del Gruppo Egmont sono disponibili sul sito internet <http://www.egmontgroup.org>.

Nuovi membri

Il Gruppo Egmont ha accolto sette nuovi membri. Si tratta degli uffici di comunicazione delle seguenti giurisdizioni:

Azerbaigian

FMS (Financial Monitoring Service); FIU amministrativa

Kazakistan

KFM (Committee on Financial Monitoring of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan), FIU amministrativa

Mali

CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières); FIU amministrativa

Marocco

UTRF (Unité de Traitement du Renseignement Financier); FIU amministrativa

Samoa

SFIU (Samoa Financial Intelligence Unit); FIU amministrativa

Isole Salomone

SIFIU (Solomon Islands Financial Intelligence Unit), FIU mista (amministrativa e investigativa)

Uzbekistan

FIU Uzbekistan (Department on Struggle against Tax, Currency Crimes and Legalization of Criminal Incomes under the Prosecutor General's Office), FIU mista (giudiziaria e di polizia).

Il Gruppo Egmont conta pertanto 127 FIU.

Aggiornamento dei documenti del Gruppo Egmont

In seguito alla crescita e allo sviluppo registrati dal 2007, il Gruppo Egmont ha deciso di aggiornare i documenti esistenti. A tal fine ha lanciato un progetto e istituito un gruppo di lavoro, di cui fa parte anche l'Ufficio di comunicazione svizzero.

Warning of Suspension

Durante la seduta plenaria di Yerevan in Armenia, è stato pronunciato un *Warning of Suspension* in merito all'appartenenza al Gruppo Egmont dell'Ufficio di comunicazione svizzero, con la motivazione che l'ufficio svizzero non si impegna in misura sufficiente nello scambio di informazioni finanziarie concrete, quali numeri di conti bancari, transazioni o saldi di conti con FIU di altri Paesi. Il Consiglio federale ha reagito tempestivamente, avviando una revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro per creare le basi legali necessarie⁵.

⁵ <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2012.html>
http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/dokumentation/medieninformationen/2012/ref_2012-01-18.html

5.2. GAFI/FATF

La Financial Action Task Force (FATF), nota anche con il nome di Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), è un organo intergovernativo costituito per elaborare e promuovere a livello internazionale strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS fa parte della delegazione che rappresenta la Svizzera in seno al GAFI.

Aggiornamento degli standard GAFI

Vari gruppi di lavoro si stanno occupando dell'aggiornamento degli standard del GAFI più importanti (gli standard del GAFI consistono in 40 raccomandazioni e in nove raccomandazioni speciali). Il quarto ciclo di valutazione dovrebbe focalizzarsi maggiormente sull'applicazione efficace delle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nei singoli Paesi. MROS partecipa a diversi gruppi di lavoro e collabora attivamente alla revisione degli standard.

Il terzo ciclo di valutazione del GAFI

Nel corso del 2011 sono stati valutati i Paesi Bassi e la Francia. Questo significa che nell'ambito del terzo ciclo di valutazione, iniziato nel 2005, sono stati valutati tutti gli Stati membri. I risultati sono disponibili sul sito Internet <http://www.fatf-gafi.org>.

Nel 2011 la Svizzera ha presentato il rapporto biennale, che è stato approvato senza discussioni. I Paesi che adempiono le raccomandazioni del GAFI presentano infatti un rapporto ogni due anni.

Paesi non cooperativi e Paesi ad alto rischio

Il GAFI pubblica un elenco, aggiornato periodicamente, dei Paesi le cui norme giuridiche relative alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono state giudicate insufficienti o quantomeno imprecise e poco trasparenti. Si tratta di solito di Paesi che hanno adottato un piano d'azione e compiono progressi soddisfacenti oppure di Paesi che non hanno un piano d'azione o che ne hanno uno ma non compiono progressi soddisfacenti. La lista aggiornata è pubblicata sul sito Internet del GAFI⁶.

Lavori pubblicati in merito alle tipologie

Tutti gli studi riportati di seguito ed elaborati dal GAFI nell'anno in esame sono pubblicati e disponibili sul sito Internet del GAFI.

Durante la presidenza messicana la lotta contro la corruzione è stata un tema importante per il GAFI. Lo studio sul riciclaggio dei profitti ottenuti con la corruzione (*Laundering the proceeds of corruption*) evidenzia le principali lacune del sistema attuale di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e gli ostacoli alla confisca dei beni patrimoniali ottenuti mediante la corruzione. Le analisi dei casi rivelano che le PEP corrotte utilizzano, analogamente ad altri abili delinquenti, molti metodi diversi per nascondere i beni patrimoniali provenienti dalla corruzione. Nascondono infatti i loro averi

⁶ http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00.html

servendosi di strutture aziendali e società fiduciarie e fanno capo a persone chiave e prestanome per riciclare i proventi illeciti attraverso istituti finanziari svizzeri e stranieri. Abusano inoltre del loro potere per controllare le autorità di perseguimento penale, prendere in ostaggio le banche e appropriarsi di beni statali.

Sempre più criminali sono attivi nella tratta di esseri umani e nel traffico di migranti poiché queste attività illegali assicurano importanti guadagni che vengono poi immessi nel sistema finanziario. Lo studio effettuato dal GAFI sul rischio di riciclaggio in questi ambiti (*Money Laundering Risks Arising from Trafficking of human beings and smuggling of migrants*) descrive i flussi di denaro generati e cerca di valutare la portata del problema. Il rapporto contiene numerosi indicatori per riconoscere i Paesi di origine e di destinazione e i settori interessati. Ciò dovrebbe aiutare gli istituti finanziari a individuare meglio le attività finanziarie pertinenti.

Lo studio sulla pirateria organizzata e il rapimento finalizzato al riscatto (*Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom*) offre una panoramica di questo reato e analizza i flussi monetari che produce. Lo studio sottolinea l'importanza dei proventi dei riscatti per i diversi gruppi terroristici e le organizzazioni criminali e descrive il ruolo dei circuiti finanziari legali. Descrive, infine, alcune difficoltà che sorgono quando si tratta d'individuare, analizzare e ricostruire i flussi di denaro illegale.

Lavori in corso relativi alla tipologia del riciclaggio di denaro

Per il prossimo anno sono previsti i seguenti lavori sulla tipologia:

- Un gruppo di lavoro sta elaborando, sulla base del rapporto *Laundering the Proceeds of Corruption*, uno studio di approfondimento incentrato sui rischi geografici e settoriali e analizza i Paesi di origine e di destinazione. Lo studio mira in particolare a chiarire come i sistemi attuali di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo possano essere utilizzati per far emergere la corruzione.
- Il GAFI intende elaborare un rapporto sulla portata dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel commercio illegale del tabacco a livello mondiale, regionale e nazionale (*Illicit Tobacco Trade*).
- Un altro studio si prefigge di analizzare il riciclaggio con l'ausilio di meccanismi commerciali (*Trade-Based Money Laundering*). Si tratta di rilevare la portata e la diffusione di questo genere di riciclaggio, come pure d'individuare le tecniche e le tendenze, definire i problemi legati alla scoperta di questo reato e cercare soluzioni.
- Una guida sulle inchieste finanziarie, denominata *Guidance on Financial Investigations*, offre ai Paesi uno strumento pratico che si concentra sulle condizioni quadro principali necessarie affinché un Paese possa eseguire le proprie

indagini finanziarie. La guida presenta diversi principi, strategie e tecniche applicabili a vari sistemi giuridici e operativi.

- È in fase di elaborazione anche una guida pratica sullo svolgimento di analisi di rischio nazionali sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo denominata *Guidance on Risk and Threat Assessment*. La guida è concepita quale strumento ausiliario per i Paesi che svolgono analisi dei rischi nazionali e settoriali. Il risultato delle analisi condotte dalle autorità competenti costituisce la base decisionale per l'applicazione degli obblighi di diligenza e l'adozione di eventuali misure.

6. Link su Internet

6.1. Svizzera

6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldformular.html	Modulo di comunicazione di MROS

6.1.2 Autorità di vigilanza

http://www.finma.ch	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
http://www.esbk.admin.ch	Commissione federale delle case da gioco

6.1.3 Organismi di autodisciplina

http://www.arif.ch	Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)
http://www.oadfct.ch/	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
http://www.oarg.ch	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) e del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
http://www.polyreg.ch	PolyReg
http://www.sro-sav-snv.ch	Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)
http://www.leasingverband.ch	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
http://www.stv-usf.ch	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
http://www.vsv-asg.ch/	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)
http://www.vqf.ch	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)
http://www.sro-svv.ch	Organisme d'autorégulation de l'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA)

6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

http://www.swissbanking.org	Associazione svizzera dei banchieri
http://www.swissprivatebankers.com	Associazione svizzera dei banchieri privati
http://www.svv.ch	Associazione svizzera d'Assicurazioni

6.1.5 Altri

http://www.ezv.admin.ch	Amministrazione federale delle dogane
http://www.snb.ch	Banca nazionale svizzera
http://www.ba.admin.ch	Ministero pubblico della Confederazione
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it	Segreteria di Stato dell'economia / sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi
http://www.bstger.ch/	Tribunale penale federale

6.2. Uffici e organizzazioni internazionali

6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members	Elenco di tutti i membri del Gruppo Egmont, in alcuni casi con aggiunta dei link verso i loro siti Internet
---	---

6.2.2 Organizzazioni internazionali

http://www.fatf-gafi.org	Financial Action Task Force on Money Laundering
http://www.unodc.org	United Nations Office on Drugs and Crime
http://www.egmontgroup.org/	Gruppo Egmont
http://www.cfatf.org	Caribbean Financial Action Task Force

6.3. Altri Link

http://europa.eu/	Unione Europea
http://www.coe.int	Consiglio d'Europa
http://www.ecb.int	Banca centrale europea
http://www.worldbank.org	Banca mondiale
http://www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
http://www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
http://www.interpol.int	Interpol
http://www.europol.net	Europol
http://www.bis.org	Banca dei regolamenti internazionali
http://www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg

<http://www.swisspolice.ch>

Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera

RAPPORTO 2011

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch

